



REN-190 S.r.l. Comune di Masserano (BI)

Fattoria Solare del Principe

Analisi delle coerenze dell'intervento con la pianificazione

Doc. No. M_11.3_MAS_SIA_1

Rev. 1 – Luglio 2023

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
0	Prima Emissione	Ambiter srl	L. Menci	L. Menci	Maggio 2022
1	Integrazioni VIA	O. G. G. Forni, L. Cuscito	E. Santoro, E. G. Forni	M. Giannettoni	Luglio 2023



SOMMARIO

NOTA METODOLOGICA INTEGRAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VIA NAZIONALE	1
1 PREMESSA.....	7
1.1 INTRODUZIONE.....	7
1.2 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	7
2 CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE)	10
2.1 POLITICA ENERGETICA E AUTORIZZATIVA	10
2.2 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC).....	15
2.3 AREE IDONEE E NON IDONEE	16
2.3.1 RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE – CRITERI ERA	20
2.4 IDONEITÀ DELL'AREA DI PROGETTO.....	24
2.4.1 NORMATIVA NAZIONALE – D.Lgs 199/2021.....	24
2.4.2 CRITERI ERA	28
2.5 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ESAME	29
3 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.....	30
3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) PIEMONTE	32
3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)	34
3.2.1 ANALISI P.P.R. - AREA DI MASSERANO	34
3.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER).....	39
3.4 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.) DI BIELLA.....	39
3.4.1 ANALISI P.T.P. BIELLA - AREA DI MASSERANO.....	40
3.5 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) DI MASSERANO	42
CAPO F - AREE DA SOTTOPORRE A TUTELA GEOLOGICA.....	43
3.6 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.)	46
3.7 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA.....	49
3.7.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.)	49
3.7.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.).....	50
4 PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA.....	53
4.1 RETE NATURA 2000 E AREE NATURALI PROTETTE	53
5 VINCOLI DI TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI	57
5.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA.....	57

5.2	VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA	60
6	LINEE ELETTRICHE: VINCOLI INTERFERITI	62

ELENCO TAVOLE FUORI TESTO

- Tav. 2.4.1 – Analisi territoriale art. 20 comma 8 del D.L. 199/2011
- Tav. 2.4.2 – Aree idonee presenti nel raggio di 1 km dall'area di realizzazione dell'impianto.
- Tav. 3.5.1 – Stralcio Tav. PR.3.B e C P.R.G.C. Masserano;
- Tav. 3.5.2 – Stralcio Tav. PR.2.B e C P.R.G.C. Masserano;
- Tav. 3.5.3 – Stralcio Tav. PR6 P.R.G.C. Masserano;
- Tav. 3.5.4 – Stralcio Tav. PR7 P.R.G.C. Masserano.

NOTA METODOLOGICA INTEGRAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VIA NAZIONALE

Il presente elaborato rappresenta la revisione 1 (REV 1) del documento M_11.3_MAS_SIA_1_Analisi delle coerenze dell'intervento con la pianificazione, presentato per l'apertura della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per impianto fotovoltaico denominato "Fattoria Solare del Principe" avente una potenza installata di picco pari a circa 27,499 MWp da realizzarsi nel comune di Masserano (BI) e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Masserano (BI) e Brusnengo (BI) [ID: 8750].

Il documento è stato rivisto sulla base delle richieste di integrazioni ricevute:

- A. integrazioni progettuali richieste al punto 2 dell'allegato 1 della DGR n.13 – 6528 del 20 febbraio della Regione Piemonte trasmessa al MASE, Mite Registro Ufficiale ingresso .0025288 del 22/02/2023 pubblicata sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, formulate sulla base dei quesiti posti dagli Enti intervenuti in fase di consultazione pubblica:
- Arpa Piemonte Nota prot. n. 12488 del 7 febbraio 2023
 - Provincia di Biella, nota prot. n. 2429 del 3 febbraio 2023
 - Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, nota prot. n. 15821 del 3 febbraio 2023
 - Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nota prot. n. 3590 del 9 febbraio 2023 della
 - Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore nota prot. n. 469 del 6 febbraio 2023, trasmessa al MASE, Mite Registro Ufficiale ingresso 0017031 del 06-02-2023
 - Settore regionale Tecnico Piemonte Nord nota prot. n. 21649 del 14 febbraio 2023
- B. Richiesta Integrazioni del Ministero della Cultura – SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – trasmessa al Mase Mite Registro Ufficiale ingresso 0021019 del 14/02/2023 riportante in allegato:
- Allegato 1: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanò Chiuso Ossola e Vercelli-Prot. MIC_SABAP-NO 0001735-P del 10/02/2023/ Prot. Prot.MIC|MIC_SS-PNRR|10/02/2023|0001869-A;
 - Allegato 2: Contributo istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - DG-ABAP - SERVIZIO II - Prot. MICIMIC_SS-PNRM_UO2113/02/2023|0001958-I;

Analizzando le diverse note è stato possibile organizzare le richieste in 15 macroargomenti:

- 1 MODIFICARE IL LAYOUT DEL PROGETTO
 - 1.1 Interferenze con corpi idrici e rete pedemontana
 - 1.2 Divisione del fondo in più camere e riduzione ingombro
- 2 MIGLIORARE L'IMPOSTAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
 - 2.1 Prevenzione organismi nocivi
 - 2.2 Specifiche tecniche per le opere di compensazione e mitigazioni – fasce vegetate
 - 2.3 Specifiche tecniche per le opere di compensazione e mitigazioni – prato polifita
 - 2.4 Eliminazione esemplari arborei deteriorati
- 3 MIGLIORARE IL PIANO DI GESTIONE DELLE OPERE A VERDE
 - 3.1 Potature
 - 3.2 Garantire gestione quinquennale
 - 3.3 Dettagliare voci di costo
 - 3.4 Input
 - 3.5 Specie esotiche/invasive
- 4 IMPLEMENTARE IL PIANO MONITORAGGIO
 - 4.1 Gestione specie esotiche
 - 4.2 Monitoraggio acustico

- 4.3 Fauna
- 4.4 Monitoraggio delle opere a verde
- 5 ALTERNATIVE PROGETTUALI E ALTERNATIVA 0
- 6 IDONEITÀ DELL'AREA PROPOSTA PER IL PROGETTO
- 7 APPROFONDIRE GLI IMPATTI CUMULATIVI
- 8 COERENZA DELLA LOCALIZZAZIONE CON NORMATIVE PRESENTI NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
 - 8.1 Usi civici
- 9 INTEGRARE IL PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO IMPIANTO E CRONOPROGRAMMA
- 10 INTEGRAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI
- 11 PROCEDURA VPIA
- 12 DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI RICREAZIONE DELL'HABITAT DI BRUGHIERA
- 13 ORIGINE E PRECEDENTE DESTINAZIONE DEI RUDERI
- 14 OPERE DI CONNESSIONE
 - 14.1 Fornire progetto opere di rete
 - 14.2 Coerenza con PRGC Brusnengo
- 15 GESTIONE MATERIALE DA SCAVO

Il dettaglio di tutte le integrazioni sviluppate è riportato nel documento M_1.01_MAS_IN_0_Elaborato_descrittivo_Integrazioni.

Con riferimento al suddetto elaborato, oltre a riportare l'aggiornamento di tutte le informazioni a seguito delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni/ricieste ricevute, in esso si sviluppano le integrazioni relative ai seguenti macroargomenti:

- 6 IDONEITÀ DELL'AREA PROPOSTA PER IL PROGETTO
- 8 COERENZA DELLA LOCALIZZAZIONE CON NORMATIVE PRESENTI NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
 - 8.1 Usi civici
- 11 PROCEDURA VPIA

Gli approfondimenti svolti per rispondere alle richieste ricevute hanno consentito di elaborare un nuovo layout, rappresentato in Figura 1 in cui sono state completamente riprogettate le opere di mitigazione e compensazione previste e l'ingombro della componente fotovoltaica è stato razionalizzato al fine di:

- rendere l'intervento maggiormente coerente con la trama agraria esistente (camere di risaia),
- eliminare le interferenze evidenziate dagli enti (con particolare riferimento ai canali irrigui);
- migliorare l'inserimento dell'intervento in termini paesaggisti, in particolare con riferimento al cannocchiale visivo dalla SP 317 e alla SP 315 classificata dal PPR come percorso panoramico.
- prevedere opere di mitigazione e compensazione atte a garantire un inserimento ambientale virtuoso e l'incremento dei corridoi ecologici;
- contribuire all'aumento della biodiversità e garantire la prevenzione della diffusione di organismi nocivi.



Figura 1: Nuovo layout di progetto (componente fotovoltaica e opere di mitigazione e compensazione) in cui si evidenzia la riduzione dell'ingombro previsto per la componente fotovoltaica (il perimetro in tratto rosso continuo si riferisce all'area recintata prevista in prima istanza, il perimetro verde la nuova area recintata; le linee tratteggiate si riferiscono alle aree catastali: tratteggiato rosso vecchia area catastale; tratteggiato verde nuova area catastale).

In Tabella 1 si riporta il dettaglio delle modifiche effettuate rispetto al layout presentato in occasione dell'apertura della procedura di VIA.

Si sottolinea che rispetto al progetto presentato in prima istanza sono state concepite mitigazioni con sesto atto a conferire un aspetto più naturaliforme anche nel caso di mitigazioni a fila singola, e sono state completamente eliminate le mitigazioni a siepe. Lo sviluppo naturaliforme delle componenti arboree arbustive sarà inoltre garantito dal fatto che sono state escluse potature di contenimento, ma sono previste eventuali periodiche potature di formazione che saranno programmate solo in caso risultassero necessarie a seguito dei previsti monitoraggi. L'ubicazione delle mitigazioni è stata progettata affinché, in fase di dismissione e ripristino, sia possibile riprendere la coltivazione e mantenere contempo le essenze arboreo-arbustive introdotte. Con specifico riferimento alla distanza dalla SP 317 si specifica che non sono previste mitigazioni in prossimità della medesima ma solo all'interno del perimetro catastale.

Sono stati svolti gli opportuni approfondimenti relativi all'attivazione del progetto di inserimento della Baraggia. In particolar modo ci si è avvalsi del supporto tecnico del Dottor Ferrario Andrea¹ esperto della filiera del fiorume² autoctono proveniente da siti donatori, del Centro Flora Autoctona³ (CFA), che promuove e partecipa a progetti di vario genere di carattere locale, regionale, nazionale o internazionale al fine di promuovere azioni volte a garantire la disponibilità di piante autoctone compatibili con le popolazioni locali, e si è attivato un confronto con il settore Servizi Ambientali dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore⁴ atto all'individuazione dei siti donatori e alla messa a punto degli accordi necessari per il prelievo del materiale vegetale. Le analisi svolte hanno portato a progettare di dedicare a tal fine una superficie di circa 3 ettari che sarà inizialmente seminata con un prato polifita caratterizzato da specie autoctone (2,8 ha) mentre su una superficie di circa 0,2 ha si prevede sin dal primo anno la messa a dimora di una tesi volta alla propagazione diretta via seme in situ di materiale vegetale baraggivo. La restante superficie verrà progressivamente popolata sia con nuova semente prelevata di anno in anno dai siti donatori, sia con il materiale ottenuto dalla propagazione ex-situ che sarà condotta in collaborazione

¹ <https://www.fanatura.it/>

² Con il termine fiorume in passato veniva definito il materiale raccolto dai pavimenti dei fienili, impiegato per il recupero dei prati da sfalcio, oggi si intende come il miscuglio di sementi raccolto direttamente dalle praterie naturali con mezzi meccanici.

³ <http://centroflora.parcobarro.it/>

⁴ <https://www.parcoticinologomaggiore.com/it-it/ente/rubriche/chi-siamo-2390-1-caf05eee2948620a3687a43a29f93080>

con il CFA. La progettazione, la messa a dimora e il monitoraggio e il mantenimento della superficie di espansione della Baraggia sarà condotta in collaborazione con il Centro Flora Autoctona e con il Dott. Ferrario.

Come visibile in Tabella 1 il valore dell'area in diritto di superficie è variato rispetto a quanto comunicato in prima istanza, in quanto in data 15/11/2022 è stato firmato un Addendum al contratto preliminare di Diritto di Superficie (vedasi anche l'elaborato M_9.1_MAS_CC_1_Disponibilità delle aree – contratti), tale variazione si riferisce esclusivamente all'accordo tra la società proponente e i proprietari dei fondi, non corrisponde ad un aumento della superficie interessata dalla componente fotovoltaica. Si evidenzia, infatti, in questa sede come le ottimizzazioni apportate, a seguito delle osservazioni ricevute, abbiano consentito di ridurre l'area recintata di più di 3,5 ha, passando da 34,19 ha proposti in prima istanza a 30,56 ha. Come specificato in M_12.1_MAS_AS_1_Relazione agronomica e M_11.2_MAS_SIA_1_Definizione e descrizione dell'opera (quadro progettuale), l'inserimento delle particelle indicate nell'addendum, consentiranno di garantire il mantenimento dell'uniformità delle camere e il proseguimento della coltivazione di riso.

Si evidenzia in questa sede come le ottimizzazioni apportate abbiano consentito di ridurre l'area recintata di più di 3,5 ha, passando da 34,19 ha proposti in prima istanza a 30,56 ha.

Tabella 1- Tabella di confronto tra il layout presentato per l'apertura della procedura di VIA e layout elaborato in risposta alle richieste di integrazioni

	LAYOUT PRECEDENTE	LAYOUT INTEGRAZIONI
Potenza impianto	27.498,8 kWp	27.498,8 kWp
GCR	0,53	0,53
Area recintata	34,19	30,56
Area catastale	47,12 ha	48,37 ha
Recinzioni	I poligoni delle recinzioni risultano molto segmentati	Le recinzioni sono state progettate in modo da avere un minimo numero di cambi di direzione ai fini di una più semplice cantierizzazione e di un'immagine complessiva più regolare, seguendo il più possibile gli allineamenti con i confini delle camere presenti.
Accessi	Due degli accessi sono ipotizzati in corrispondenza di uno dei canali che attraversano i terreni	Gli accessi sono stati posizionati in corrispondenza di strade esistenti, in punti in cui risulta visibile da ortomosaico l'attuale passaggio di mezzi di trasporto
Numero campi	Numero di campi in cui è suddiviso il terreno ed in cui sono inseriti moduli e volumi. Il numero risulta inferiore siccome sono stati rispettati in minor parte gli argini dei campi presenti	Rispettando quasi del tutto gli argini delle camere, è stata mantenuta la divisione in un numero di campi maggiore
Rispetto delle strade esistenti	NO: l'impianto si sovrappone alla strada N-S presente nell'area ad est e la recinzione attraversa la strada N-S presente ad ovest	SI: Le recinzioni e di conseguenza l'impianto non interferiscono con le 3 strade N-S che attraversano i terreni
Rispetto dei canali esistenti	NO: La recinzione attraversa due dei canali presenti. In corrispondenza di uno di questi sono stati inseriti due accessi alla recinzione ed il relativo stradello di collegamento	SI: La recinzione è progettata in modo da evitare l'attraversamento dei canali
Numero argini rimossi	Molti campi sono stati uniti posizionando i tracker in corrispondenza degli argini di divisione	I tracker sono stati disposti in modo da rispettare gli argini presenti. Quelli rimossi corrispondono alla divisione tra camere aventi un dislivello minimo (massimo 62 cm). Al fine di mantenere un numero minimo di accessi, in alcuni punti è stato previsto il loro attraversamento per consentire il passaggio della viabilità. Viene previsto il loro ripristino.
Stradelli	Gli stradelli sono stati disegnati senza tenere sufficientemente in considerazione lo stato dei luoghi e senza valutare l'andamento degli argini	La viabilità interna è stata progettata in modo da consentire di raggiungere tutte le file di tracker (da almeno un lato) e tutte le cabine, occupando la minor superficie possibile e consentendo di mantenere la persistenza della mosaicatura dovuta all'attuale suddivisione del terreno in camere. Gli stradelli seguono infatti per lo più il profilo degli argini e, dove possibile, sono posizionati sul confine posto ad una quota altimetrica inferiore, in modo da non dover prevedere un rinforzo del setto stradale

	LAYOUT PRECEDENTE	LAYOUT INTEGRAZIONI
Orientamento tracker	Solo in alcune camere i tracker sono stati posizionati paralleli ad uno degli argini	I tracker sono disposti con orientamento che rispetti almeno uno dei confini della camera in cui sono inseriti, al fine di garantire un'immagine complessiva del progetto in armonia con il contesto paesaggistico in cui è inserito.
Distanza tracker da argini	In molte camere i tracker sono stati posizionati quasi in adiacenza agli argini presenti	I tracker sono stati mantenuti ad una distanza minima di 2,00 m dagli argini
Cabine e cavidotti	La posizione delle power station non risulta ottimale per avere un tracciato minimo di cavidotti interni. Inoltre, la stazione utente (una sola cabina) è situata (S-O) in lontananza rispetto al punto di connessione con il cavidotto esterno (N-E)	Le power station sono state distribuite in modo da ottimizzare la lunghezza dei cavidotti necessari. La stazione utente (ora formata da due cabine) è stata posizionata in vicinanza del cavidotto di connessione esterno in AT 36 kV (N-E)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO A SUPPORTO PER LA PRESENTE RELAZIONE:

M_1.01_MAS_IN_0_Elaborato_descrittivo_Integrazioni
 M_1.10_MAS_IN_1_Vincolistica impianto
 M_1.11_MAS_IN_0_Vincolistica stazione elettrica
 M_3.1_MAS_DO_1_Relazione Tecnica – Illustrativa
 M_3.4_MAS_DO_1_Planimetrie sottoservizi esistenti e interferenze
 M_3.4.1_MAS_DO_0_Planimetrie sottoservizi esistenti e interferenze cavidotto
 M_4.4_MAS_OI_0_PTO TERNA trasmesso da REN190
 M_7.4_MAS_OMA_1_Fotosimulazioni
 M_1.10_MAS_IN_1_Vincolistica impianto.
 M_11.4_MAS_SIA_1_Analisi delle motivazioni e della compatibilità dell'opera, mitigazione e compensazioni ambientali, (PMA)
 M_12.1_MAS_AS_1_Relazione agronomica
 M_12.3_MAS_AS_1_Relazione paesaggistica
 M_12.6_MAS_AS_0_Relazione archeologica
 M_12.7_MAS_AS_0_Carta dei siti archeologici
 M_12.8_MAS_AS_0_Carta della visibilità dei suoli
 M_12.13_MAS_AS-0_VPIA
 M_13_MAS_ECO_1 - Punto 2.4 - Interferenze con la Pedemontana
 M_15_MAS_UC_Relazione usi civici_Brusnengo

1 PREMESSA

1.1 INTRODUZIONE

Nella presente sezione sono descritte ed esaminate le indicazioni tecnico – normative presenti negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento all'area in cui si colloca l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in esame ed allo specifico tema trattato.

Parte integrante di questo documento è l'elaborato M_1.10_MAS_IN_1_Vincolistica impianto.

In particolare, è stato in primis analizzato il quadro di riferimento programmatico e politico normativo delle FER a livello Europeo e Nazionale per poi scendere nel dettaglio regionale, considerando i seguenti piani territoriali e piani di settore:

- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) Piemonte e Relazione Programmatica sull'Energia;
- Piano Territoriale Regionale (PTR) Piemonte;
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piemonte;
- Piano Territoriale Provinciale di Biella (PTP);
- PRGC: Piano Regolatore Generale Comunale di Masserano (BI);
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- PGRA: Piano di Gestione Rischio Alluvione Piemonte.

Inoltre, è stata condotta un'analisi di vincoli di tutela naturalistica e di vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici, nonché sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore - analizzate nella presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale - sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte dell'intervento in progetto, e per indirizzare la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Si specifica che le valutazioni relative alle opere di rete e in particolare all'ubicazione della stazione è trattata nel dettaglio nella relazione tecnica (M_3.1), nel documento relativo alla Vincolistica della stazione elettrica (M_1.11) e nella documentazione condivisa con Terna per l'ottenimento della validazione delle opere di rete (vedasi M_4.4_MAS_OI_1_PTO TERNA trasmesso da REN190).

1.2 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Il sito scelto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si trova nel Comune di Masserano (BI).

Le coordinate geografiche sono le seguenti:

- Latitudine: 45°32'41.52"N
- Longitudine: 8°15'34.85"E
- Altitudine: 233 m s.l.m.
- Superficie catastale: 48,37 ha

Il sito dell'Area è censito presso il catasto terreni del Comune di Masserano:

- Foglio 62, Particelle 120, 262;
- Foglio 63, Particelle 88;
- Foglio 65, Particelle 253, 254, 10, 19, 226, 228, 230, 232, 107, 30, 182;

- Foglio 66, Particelle 1; 356, 358, 357, 200, 203, 344.



Figura 2 - Planimetria catastale

Le opere impiantistiche si inseriscono all'interno di aree agricole, nello specifico in aree a risaia e in aree a incolto produttivo.

Il Comune di Masserano (1939 abitanti, al 31/12/2020), si trova in Piemonte, ha come localizzazione amministrativa la Provincia di Biella, e dista circa 23 chilometri dal capoluogo.

Il territorio comunale si estende tra i Comuni di Brusnengo (BI), Buronzo (VC), Casapinta (BI), Castelletto Cervo (BI), Curino (BI), Lessona (BI), Rovasenda (VC), per una superficie di 27,07 kmq con una densità abitativa di 71,63 abitanti per chilometro quadrato.

Masserano ha una frazione, denominata San Giacomo del Bosco.

Le strade che attraversano il territorio di Masserano sono: la SP142 "Del Biellese"; la SP142 var., la SP233 "Masserano-Brusnengo"; la SP315 "Torino-Svizzera"; la SP317 "San Giacomo-Rovasenda". Nel territorio comunale non sono presenti reti ferroviarie. La rete di mobilità è interamente strutturata sul trasporto su gomma, sia in riferimento alle persone che alle merci.

La porzione settentrionale collinare risulta limitata ad Ovest della valle del Rio Osterla, mentre verso oriente il limite è il corso del torrente Bisingana. Per quanto riguarda la porzione meridionale del territorio, pianeggiante e sviluppatasi a Sud-Est dell'abitato di San Giacomo del Bosco, essa è fisicamente definita ad Ovest dal corso del Torrente Ostola, mentre nelle altre direzioni non vi è soluzione di continuità con l'ambiente baraggivo dei comuni contermini.

Sotto l'aspetto altitudinale il territorio comunale è compreso tra i 213 m al confine meridionale con il Comune di Buronzo e i 451 m della culminazione del rilievo della Madonna degli Angeli a settentrione.

Il territorio comunale è attraversato da corsi d'acqua che hanno prevalente sviluppo da Nord verso Sud, tutti compresi nel bacino del Torrente Cervo. Il maggiore è dato dal Torrente Ostola la cui valle taglia la parte centrale del settore collinare ed a cui confluiscono in particolare in sinistra il Torrente Bisingana e in destra il rio Osterla. La parte più orientale della piana baraggiva è invece attraversata dal torrente Guarabione, che ha origine poco a monte.

L'area di progetto interferisce con la fascia di tutela paesaggistica del Rio Triogna, ad Ovest e del Rio Guarabione ad Est.

Il territorio comunale di Masserano ricade nelle seguenti aree naturali protette: ZSC/SIC IT1120004 BARAGGIA DI ROVASENDA; RISERVA Fattoria solare del Principe – Masserano (BI)

Data: 31/07/2023

8

NATURALE DELLE BARAGGE; SIR IT1130008 RIVE ROSSE BIELLESI.

Inoltre, parte del territorio comunale ricade nel vincolo Galassino denominato AREE DELLA BARAGGIA VERCELLESE.

L'area di progetto ricade: in parte (nelle porzioni Est e Ovest), nella ZSC/SIC IT1120004 denominata BARAGGIA DI ROVASENDA; in parte (nelle porzioni Est e Ovest), nella RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE; completamente nel c.d. "Galassino" denominato "Aree della Baraggia Vercellese".

Nel territorio comunale è presente un corridoio mammiferi, dal quale si terrà una fascia di rispetto discrezionale pari a 25 m. Il progetto dell'impianto fotovoltaico a terra rispetterà tutti gli habitat naturali presenti nel territorio comunale. Inoltre, sarà infatti mantenuta una fascia di rispetto discrezionale di 20 m dalla ZSC/SIC.

Il territorio comunale è costituito da un cospicuo indice di boscosità che si riscontra soprattutto con la presenza di copertura forestale sul versante collinare, prevalentemente costituita da robinieti, quercio-carpineti, querceti di rovere e Castagneti. Alcune porzioni d'area interferiscono con tali aree boscate.

2 CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE)

2.1 POLITICA ENERGETICA E AUTORIZZATIVA

Le energie rinnovabili sono un settore in forte sviluppo, oltre che una grande opportunità di crescita. Tali energie rispondono al crescente fabbisogno di energia pulita, contribuendo in modo concreto alle dinamiche evolutive delle fonti disponibili. La politica energetica riconosce l'implementazione della produzione di energia rinnovabile come azione fondamentale per raggiungere gli obiettivi individuati a livello europeo e nazionale. Se da un lato, quindi, si esorta ad un aumento, dall'altro è importante considerare le criticità legate alle procedure autorizzative e ambientali necessarie per poter procedere alla realizzazione degli interventi.

In Tabella 2 si riporta un quadro sintetico delle norme in vigore che hanno permesso (e promosso) la diffusione delle FER, secondo aspetti di politica energetica, di incentivazione e di processo autorizzativo, evidenziando i diversi aggiornamenti autorizzativi, a livello europeo e nazionale, e delineando i requisiti necessari che le procedure ambientali devono includere per addivenire ad una piena valutazione del progetto e consentirne la realizzazione.

Tabella 2. Quadro sintetico degli aspetti autorizzativi e di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione dei progetti FER a livello Europeo (azzurro) e nazionale (arancione).

Misura	Focus
POLITICA ENERGETICA	
Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 «promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»	Art. 1: Promuove un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e crea le basi per un futuro quadro comunitario in materia.
D. Lgs n. 28 del 03/03/11	Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. •Definizione delle modalità per il raggiungimento della quota complessiva di energia da FER sul consumo finale lordo di energia, pari al 17% per l'Italia (art. 3). •Costruzione ed esercizio degli impianti disciplinati secondo procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione (art. 4).
DM 15 marzo 2012 «Burden Sharing»	Definizione/qualificazione degli obiettivi per ciascuna Regione e Provincia Autonoma fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da FER sul consumo finale lordo di energia. Definizione modalità di gestione per mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome.
QUADRO AUTORIZZATIVO	
Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 «Direttiva VIA»	Art. 2, § 1: gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente; Definizione delle tre fasi del processo di VIA: Screening, Scoping e la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale; Introduzione requisiti minimi per i progetti soggetti a valutazione (obblighi dei committenti, contenuto della valutazione, partecipazione autorità competenti e pubblico, e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana).
Direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 «Sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»	Art. 16: organizzazione e durata della procedura autorizzativa, che prevede procedure autorizzative con durata massima di due anni, a meno di casi eccezionali in cui l'iter può essere prolungato di un anno.

Misura	Focus
D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 in attuazione della direttiva 2001/77/CE	Identifica quali principali misure nazionali a promozione dell'aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili, in aggiunta a quelle previste dallo stesso decreto legislativo, quelle previste dal D.Lgs. n. 79/99, recante liberalizzazione del settore elettrico (che sancisce l'obbligo della quota minima di energia da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica) e successivi provvedimenti attuativi, nonché le misure di cui ai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione alla legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (L. 120 del 1° giugno 2002) Per incentivare la costruzione di nuovi impianti alimentati da FER, l'art. 12 in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, interviene sulla disciplina di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da FER, al fine di renderla maggiormente semplice e certa, disponendo il rilascio di un'autorizzazione unica regionale per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione delle opere connesse e dichiara tali opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale»	Definisce gli aspetti procedurali e tecnici per gli adempimenti in materia di VIA: Art. 6, § 9: introduce la richiesta di valutazione preliminare; Art. 19: modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con trasmissione dello studio preliminare ambientale (sostituito dall'art. 50, § 1, legge n. 120 del 2020); Art. 20 – 21 - 22: definizione dei contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale; Art. 25: valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA; Con definizione di Studio di Impatto Ambientale (SIA) ed elementi che lo costituiscono; Art. 28: monitoraggio degli impatti ambientali significativi, introduzione delle condizioni ambientali nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o provvedimento di VIA.
D.M. del 10 settembre 2010 «Linee guida nazionali»	Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; Pubblicizzazione (da parte di Regioni o Province delegate) delle informazioni circa il regime autorizzativo di riferimento (a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, ...), e predisposizione di apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica; Identificazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da FER.
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 «Regolamento di attuazione codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»	Art. 20: redazione dello studio di perfettibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.
D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome»	Integrazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per l'inquadramento dei progetti, definiti già dal D. Lgs. 152/2006, individuando i contenuti dello studio preliminare ambientale e ulteriori criteri per la verifica di assoggettabilità ("Cumulo con altri progetti", "Rischio di incidenti", "Localizzazione dei progetti").
D. Lgs n. 104 del 16 giugno 2017	Attuazione della Direttiva 2014/52/UE; Modifica del D. Lgs 152/2006, per la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Introduzione "Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale" (PAUR), comprensivo dell'Autorizzazione unica e di tutte le ulteriori autorizzazioni (VIA e VA); Se attivazione del PAUR, l'Autorizzazione unica confluisce nel procedimento, comprensivo di VIA (approvata preliminarmente).
D.M. 4 luglio 2019 «Decreto FER»	Definizione/aggiornamento meccanismi per incentivazione dell'energia elettrica prodotta da FER; Suddivisione degli impianti in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento.
D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 «Decreto Semplificazioni»	Accelerazione del procedimento di VIA: Introduzione di poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia delle Regioni per il superamento delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia della UE; Istituzione della Commissione Tecnica PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale di progetti; Semplificazioni procedurali, poteri sostitutivi per il superamento dell'inerzia e riduzione dei tempi per l'espletamento della procedura di assoggettabilità a VIA e la VIA con l'introduzione di termini perentori brevi (tali novità saranno oggetto di separato approfondimento).

Misura	Focus
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 «Secondo Decreto Semplificazioni»	Riprende il D.L. 76/2020 riguardo alla semplificazione delle pratiche autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili, le infrastrutture energetiche, gli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica, la bonifica siti contaminati e l'attività di repowering; Affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso una Cabina di regia i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR; Istituita la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e un Tavolo permanente; Trasferita alla competenza statale i progetti relativi a impianti fotovoltaici con potenza complessiva > 10 MW (Art.31); Taglio dei tempi e snellimento degli iter procedurali per la VIA e l'AU degli impianti FER: i tempi per la Valutazione dell'impatto ambientale per i progetti del PNRR e per quelli del PNIEC vengono ridotti a 175 giorni; Per i progetti soggetti a VIA statale il proponente può richiedere il PAUR (Art. 27 D. Lgs. 152/2006) o procedere secondo Art. 23 in materia di VIA con iter accelerato per le rinnovabili.
D.L. n. 92 del 23 giugno 2021 «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport»	Regime transitorio in materia di VIA (Art. 7): il D.L. 77 (Art. 31), che trasferisce allo Stato la competenza relativa ad impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.
PNRR del 13 luglio 2021 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia»	Il Piano prevede la semplificazione delle procedure autorizzative tramite: L'omogeneizzazione delle procedure autorizzative e quelle di valutazione ambientale su tutto il territorio nazionale; La condivisione a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili; Il potenziamento di investimenti privati; L'incentivazione dello sviluppo dei sistemi di accumulo di energia; L'incentivazione di investimenti pubblico-privati nel settore.
L. n. 113 del 6 agosto 2021 «Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 80 del 9/06/2021»	Trasferimento allo Stato della competenza in merito agli impianti di potenza >10 MW per istanze presentate a partire dal 31/7/2021.
L. n. 108 del 29 luglio 2021 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n.77»	La legge predispose le principali misure per la semplificazione delle complessità autorizzative, come previsto dal PNRR: Innalzamento della soglia da 1 a 10 MW per lo screening VIA per gli impianti fotovoltaici su aree industriali; Viene innalzato da 20 a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad Autorizzazione Unica; Prevista la possibilità di utilizzare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per l'autorizzazione di impianti fotovoltaici fino a 20 MW connessi in media tensione e localizzati in discariche, cave dismesse, in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale; Viene istituita una Commissione speciale VIA per i progetti di competenza statale del PNRR e del PNIEC.
D.L. n. 199 del 8 Novembre 2021 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»	Definizione di strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2013 e di completa decarbonizzazione al 2050. Nello specifico prevede: → aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione (da 200 kW a 1 MW). → promozione dell'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo di energia. → regolamentazione degli incentivi differenziata per i grandi impianti (potenza pari o superiore a 1 MW) e gli impianti di piccola taglia (potenza < a 1 MW). → semplificazione dei procedimenti autorizzativi e amministrativi necessari per l'installazione di impianti di produzione da FER. • Introduzione della Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

Misura	Focus
<p>L. n. 34 del 27 aprile 2022 «Conversione, con modificazioni, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, Energia - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»</p>	<p>La legge introduce misure per la semplificazione delle procedure autorizzative per le FER quali: Interviene sulla disciplina di definizione aree idonee inserendo zone a destinazione industriale e artigianale per servizi e logistica tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato (Art. 12) Introduce la "Solar Belt" (Art. 12) includendo tra le aree idonee stabilite dall'art 20 del D. Lgs. 199/2021 (anche per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra): Aree classificate come agricole il cui intero perimetro non disti più di 300 m da zone a destinazione industriale, artigianali e commerciali; nonché cave e miniere; Aree interne a impianti industriali e stabilimenti o aree agricole distanti non più di 300 m dagli stessi; Le aree entro 150 metri dalla rete autostradale e dai siti dei gestori delle ferrovie. Aggiorna (Art. 12) i procedimenti autorizzativi per impianti fotovoltaici in aree idonee (nuovo § 2-bis all'art 4 del D.L. 28/2011) come segue: Fino a 1 MW: DILA "Dichiarazione di inizio lavori asseverata); Da 1 a 10 MW: PAS (procedura abilitativa semplificata); Oltre i 10 MW: PAU (procedura di autorizzazione unica). Il parere paesaggistico in queste aree è obbligatorio ma non vincolante. La PAS senza necessità di verifiche di impatto ambientale (Art. 9) si applica a prescindere dal livello di tensione a cui è connesso l'impianto, ed è applicabile anche per le opere e alle infrastrutture necessarie; il ricorso a tale strumento viene esteso per il procedimento autorizzativo di impianti fino a 20 MW in zona industriale, produttiva e commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati e cave esaurite, nonché per impianti agrivoltaici elevati nel raggio di 3 km da aree a destinazione industriale, commerciale e artigianale (modifica Art. 6 § 9-bis. Del D.L. 28/2011). Nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e termici - sostenute da strutture appositamente realizzate - fino al raggiungimento di una copertura del 60% dell'area industriale di pertinenza, in deroga a quanto indicato negli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti (Art. 10 bis).</p>
<p>L. 15 luglio 2022, n. 91 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»</p>	<p>estende (art. 6) la definizione di aree idonee per l'installazione di impianti FER ex art. 20 c. 8 D. Lgs. 199/2021 e smi alle aree non incluse nel perimetro delle aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e né quelle ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati La fascia di rispetto è individuata in 7 km per impianti eolici e 1 km per impianti fotovoltaici Include (art. 6) in tale estensione le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti FER e per lo sviluppo della rete elettrica nazionale connesse all'aumento della produzione da FER Sostituisce (art. 7) le deliberazioni del Consiglio dei Ministri al provvedimento di VIA nei procedimenti nazionali per impianti FER ex art 12 D. Lgs. 387/2003 e conferisce al richiedente dell'autorizzazione di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Consente (art. 8) alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale l'installazione di impianti fotovoltaici dimensionati in eccedenza sui consumi annui sulle coperture delle strutture produttive, con possibilità di vendita in rete dell'elettricità prodotta. Autorizza (art. 9) lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) da parte di Ministero della Difesa e delle Autorità di sistema portuale tramite costruzione di impianti FER di dimensioni anche superiori a 1 MW, e in deroga al requisito di connessione alla stessa cabina primaria da parte dei membri CER.</p>

Misura	Focus
<p>L. 21 aprile 2023, n. 41 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»</p>	<p>Riduce i termini dei poteri sostitutivi e di superamento del dissenso (art. 3) per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC (il Piano nazionale investimenti complementari al PNRR) da parte del Governo da 30 a 15 giorni, anche tramite la nomina di commissari ad acta da parte. Introduce esenzioni (art. 14) in materia di VIA per interventi statali collegati al PNRR ed al PNC nei casi di particolare urgenza. Stabilisce (art. 14) che la valutazione di assoggettabilità a VPIA possa essere fatta nel corso della Conferenza dei Servizi. Aggiorna l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 con inserimento del comma 2-sexies, che in riferimento alla verifica di impatto ambientale stabilisce che l'adozione del provvedimento di VIA non è subordinato alla conclusione della verifica preventiva dell'interesse archeologico o dei saggi archeologici. Semplifica (art. 47) l'iter per l'installazione dei impianti FV situati in aree idonee e in aree a destinazione aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, riconducendo l'installazione ad "attività di manutenzione ordinaria non subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati "gli impianti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via o a Via/Paur regionale.</p>
	<p>Sottolinea che l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza. Riduce (art. 47) le fasce di rispetto per i beni sottoposti a tutela a 3 km per gli impianti eolici e a 500 m per gli impianti fotovoltaici. Estende (art. 47) la definizione delle aree idonee per impianti fotovoltaici a tutti i sedimi aeroportuali Estende (art. 47) il silenzio assenso della PA all'installazione di impianti FV di dimensione ridotta in aree sottoposte a vincolo paesaggistico con termine di 45 giorni. Per i progetti non sottoposti a VIA, la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento è limitata alle sole aree vincolate e non più in quelle contermini (art. 47). Riduce (art. 47) il termine per la conclusione dell'iter d'Autorizzazione Unica a 150 giorni dalla ricezione dell'istanza, incluso provvedimento di VIA se previsto. Qualifica (art. 49) gli impianti agro-fotovoltaici posti al di fuori di aree protette o vincolate come "manufatti strumentali liberamente installabili" a condizione che i pannelli sia installati sopra le piantagioni ad altezza minima di 2m senza fondazioni in cemento e siano integrati con le attività agricole.</p>

2.2 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC)

Il 21/01/2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali, al 2030, sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano ha come traguardo il 2030 e segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, attraverso una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità oltre il 2020 seguirà il solco tracciato dalla Strategia per un'Unione dell'energia - basata sulle cinque dimensioni: decarbonizzazione; efficienza; sicurezza energetica; sviluppo del mercato interno dell'energia; ricerca, innovazione e competitività.

Per quanto riguarda l'energia rinnovabile - finalizzata al processo di decarbonizzazione - l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico;
- 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Secondo gli obiettivi del presente Piano, il parco di generazione elettrica subirà un'importante trasformazione grazie all'obiettivo di phase - out della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017.

Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030.

Si seguirà un simile approccio, ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc.


Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
Totale	52.258	53.259	68.130	95.210

Tabella 3 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la potenza prodotta da impianti fotovoltaici prevista al 2030 è pari a circa 50 GW.

Di seguito si riportano le traiettorie di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste per il 2030 come riportate nel Piano.



*per la produzione da fonte idrica e eolica si riporta, per gli anni 2010-2017, sia dato effettivo (riga continua), sia il dato normalizzato, secondo le regole fissate dalla Direttiva 2009/28/CE. Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.

Figura 3 - Traiettorie di crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 [Fonte: GSE e RSE].

2.3 AREE IDONEE E NON IDONEE

A livello nazionale, il riferimento per l'individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili è rappresentato dall'Allegato 3 delle Linee Guida nazionali D.M. 10 settembre 2010 (Figura 4).

Come da decreto, "l'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni, con propri provvedimenti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica".

Aree non idonee previste dal DM 10 settembre 2010	
1.	Aree legate a obiettivi di tutela ambientale;
2.	Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; Aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del D. Lgs. n.42/2004; immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo;
3.	Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi, anche in termini di notorietà internazionale, di attrattività turistica;
4.	Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
5.	Aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'elenco ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
6.	Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
7.	Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/143/Cee (i.e. SIC - Siti di Importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/Cee (i.e. ZPS - Zone di protezione speciale);
8.	Aree di rilevanza per l'avifauna identificate come "Important Bird Areas" (IBA);
9.	Aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo, o di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
10.	Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
11.	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del DI 180/1998 e s.m.i.;
12.	Zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n.42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Figura 4 - Aree non idonee definite dal DM 10 settembre 2010.

Rispetto alle zone in cui è possibile installare impianti fotovoltaici si era già espresso il D. Lgs 387/2003 che, oltre a mirare alla definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e a promuovere la semplificazione delle procedure autorizzative (art.12), all'art. 7 stabilisce che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Il legislatore ha poi successivamente definito i criteri per l'individuazione delle aree idonee *ope legis* attraverso l'art. 20 del decreto legislativo 199/2021, articolo che ha visto diverse integrazioni dal 2021 ad oggi.

In questo contesto si inserisce il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito in legge con modifiche dalla legge n. 34/2022, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", che introduce importanti novità anche sulla disciplina di definizione aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili agendo sul D. Lgs.199/2011. Tale decreto specifica che:

- nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e termici - sostenute da strutture appositamente realizzate - fino al raggiungimento di una copertura del 60% dell'area industriale di pertinenza, in deroga a quanto indicato negli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti (Art. 10 bis che modifica il comma 3 dell'art. 20 del d. Lgs 199/2011);

- le zone a destinazione industriale e artigianale per servizi e logistica rientrano tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato (Art. 12 che modifica la lettera a dell'art.20 comma 8 del d. lgs 199/2011);

Tra le aree idonee individuate dall'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 (anche per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra) sono inclusi (Art. 12):

- i siti in cui, alla data di entrata in vigore della disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c -ter), numero 1) dell'art. 20 del d. lgs 199/2011, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto (aggiunti alla lettera a dell'art. 20 comma 8);
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - o aree classificate come agricole comprese in un perimetro inferiore ai 300 m da zone a destinazione industriale, artigianali e commerciali; nonché cave e miniere (nuovo c-ter all'art. 20 comma 8 della 199/2011);
 - o aree interne a impianti industriali e stabilimenti, aree agricole racchiuse in un perimetro di 300 m dagli stessi (nuovo c-ter all'art. 20 comma 8 della 199/2011);
 - o le aree entro 150 metri dalla rete autostradale e dai siti dei gestori delle ferrovie (nuovo c-bis all'art. 20 comma 8 della 199/2011).

Le aree inserite con il comma c-ter sono anche definite **solar belt**, terminologia che identifica aree considerate automaticamente idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, semplificando il processo di autorizzazione per tali progetti. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Successivamente il nuovo c-ter viene modificato con il D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 che amplia a 500 m e a 300 m la distanza rispettivamente da impianti industriali e rete autostradale e ferrovie.

Il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modifiche dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022 dona un ulteriore slancio allo sforzo di razionalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni per impianti FER nel solco del D.L. 17/2022 convertito dalla L. 34/2022 inerente all'estensione della definizione di aree idonee:

- la definizione di aree idonee per l'installazione di impianti FER ex art. 20 c. 8 D. Lgs. 199/2021 e smi viene estesa, con l'introduzione del comma c-quater all'art.20 comma 8 del d lgs 199/2021) alle aree non incluse nel perimetro delle aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, né quelle ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati dal Codice, incluse quelle ricadenti sotto l'articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico, ossia bellezze individue e d'insieme). L'estensione riguarda inoltre le infrastrutture di connessione degli impianti FER e per lo sviluppo della rete elettrica nazionale se di carattere "strettamente funzionali all'aumento della produzione da FER". A tale riguardo la fascia di rispetto è individuata in 7 km per impianti eolici e 1 km per impianti fotovoltaici (modifica delle lettere a), c) e c-ter) del medesimo comma);
- per gli impianti FER assoggettati alla valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, la norma da valore di VIA alle decisioni del Consiglio dei ministri, confluendo nel procedimento unico.

Ulteriore ampliamento delle aree idonee viene dettato dall'art. 7 del D.L. n. 50/2022 convertito nella legge n. 91 del 15 luglio 2022 che introduce nel c-ter dell'art. 20 comma 8 anche "le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento".

Il D.L. n. 68 del 16 giugno 2022, convertito dalla L. n. 108 del 5 agosto 2022 amplia l'idoneità introducendo il c- bis al comma 8 dell'art. 20, che considera idonei:

- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Successiva estensione alle aree idonee viene concessa dall'ultimo DL n. 14 del 2023 convertito nella L. n. 41 del 21 Aprile 2023 che estende aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (modificando l'art. 20, comma 8, lett. a), c-bis.1) e c-quater):

- includendo anche "i sedimi aeroportuali e i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20% (limite non previsto per il fotovoltaico)". Il limite del 20% non si applica agli impianti fotovoltaici;
- estendendo la fascia rispetto ai beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale a 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici e a 3 Km chilometri, in caso di impianti eolici.

In considerazione delle molteplici modifiche e integrazioni sopraggiunte, l'art. 20 comma 8 del decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 vigente alla data di stesura della presente revisione identifica come aree idonee:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché' delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

In termini di definizione dei siti idonei e di semplificazione delle pratiche autorizzative per gli impianti fotovoltaici grande importanza riveste anche il comma 9-bis introdotto all'art.6 del D.L. 28/2011 introdotto dal D.L. n.77 convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021 e le successive modifiche apportate dal già citato D.L. 17/2022 convertito nella legge n. 34/2022 , dal D.L. 21/2022 convertito nella legge n. 51/2022, dal D.L. 50/2022 convertito nella legge n. 91/2022 e infine dalla recentissima L. n. 41 del 21 Aprile 2023 di conversione del D.L. n. 68 del 16 giugno 2022, in quanto tale articolo estende l'accesso alle pratiche autorizzativa semplificata ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

2.3.1 RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE – CRITERI ERA

Con Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 28 Settembre 2009, n. 30-12221 è stata approvata la “Relazione Programmatica sull'Energia (D.G.R. 19 Novembre 2007 n. 26-7469), un atto programmatico contenente gli obiettivi e gli indirizzi della politica regionale in materia di energia, propedeutico alla definizione della proposta del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.).

La “Relazione Programmatica sull'Energia” contiene criteri ed indirizzi regionali di pre-pianificazione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra (cfr. Tab. 3-38 della citata Relazione); in particolare nella stessa sono definiti i cosiddetti “criteri ERA” ovvero criteri di esclusione, repulsione ed attrazione per la localizzazione di impianti fotovoltaici “a terra” di seguito esplicitati:

- Esclusione: aree nelle quali ogni realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra”, con le relative opere connesse, è preclusa;
- Repulsione (R1, R2): aree con diversi “gradi di resistenza” di tipo paesaggistico - ambientale del territorio entro cui la realizzazione di impianti fotovoltaici è subordinata al rispetto di determinate prescrizioni (esigenze di mitigazione e compensazione);
- Attrazione: aree che esprimono un livello di preferenzialità nell'ospitare eventuali localizzazioni (quali, ad esempio, ex cave, aree produttive, commerciali, piazzali e aree a parcheggio).

Sono da intendersi come “aree neutre” quelle non classificabili secondo i criteri utilizzati, ovvero che non esprimono criticità o preferenzialità rispetto alla tipologia di impianto in esame.

La suddetta relazione riporta nella tabella seguente i criteri ERA applicabili alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra:

Esclusione	
E	<ul style="list-style-type: none"> • Aeroporti e aviosuperfici con relativa fascia di rispetto di 1 km • Aree militari • Siti UNESCO • Zone viticole DOCG • Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi), valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema informativo Prevenzione Rischi) • Parchi nazionali ex legge 394/1991, parchi e riserve naturali regionali ex l.r. 12/1990 • Terreni ad uso agricolo in Classe prima e seconda di capacità d'uso del suolo • Aree in fascia A e B del PAI • Aree in fascia C del PAI (solo per pannelli posati direttamente al suolo)
Repulsione	
R1	<ul style="list-style-type: none"> • Fasce di rispetto di 3.000 m dai parchi nazionali ex legge 394/1991, dai parchi e riserve naturali regionali ex l.r. 12/1990 • Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 (beni ex legge 1497/1939 e d.m. "Galassini" 1/08/85) • Beni culturali secondo l'art. 10 del d.lgs. 42/2004 con relativa fascia di rispetto di 1.500 m • ZPS • SIC • Aree boscate (art. 142 d.lgs. 42/2004; CORINE Landcover) • Classe terza di capacità d'uso del suolo
R2	<ul style="list-style-type: none"> • Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (Em del PAI e Sistema informativo Prevenzione Rischi) • art. 142 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Attrazione	
A1	<ul style="list-style-type: none"> • Discariche di rifiuti esaurite - aree in fase di conduzione <i>post mortem</i>; ex-cave • Aree produttive, commerciali, piazzali e aree a parcheggio

Figura 5 - Criteri ERA applicabili alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra⁵

Si consideri, inoltre, che con D.G.R. 16 Febbraio 2018 n. 10-6480 la Regione Piemonte ha adottato la Proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica); si è in tal modo avviato il processo di VAS sulla nuova pianificazione energetica ambientale del Piemonte al fine di conseguire gli obiettivi della Strategia europea al 2020 e al 2030, in coordinamento e raccordo strategico con le altre pianificazioni e programmazioni regionali.

Con la Deliberazione dell'8 novembre 2019, n. 18-478 e le relative motivazioni addotte, la Giunta regionale ha proceduto alla riassunzione della Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio ambientale e del P.E.A.R., così come risultante a seguito della procedura di VAS, conclusasi con l'espressione del parere motivato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29-7254 del 2018.

Con D.G.R. n. 200 – 5472 del 15 Marzo 2022 è stato, infine, approvato il P.E.A.R. Piemonte.

Il P.E.A.R. riporta il confronto con scenari di breve termine (2020), secondo gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e del decreto del c.d. "Burden Sharing" del 15 Marzo 2012, ma anche di lungo termine (2030) in coerenza con gli obiettivi di sviluppo che nel frattempo sono stati proposti a livello europeo con l'approvazione del c.d. "Clean Energy Package" che rappresenta l'insieme delle iniziative normative volte a ridisegnare il profilo del mercato unico dell'energia all'orizzonte temporale del 2030 secondo i seguenti tre pilastri d'azione:

- La riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% delle emissioni di CO2 rispetto al 1990;
- La realizzazione entro il 2030 del 27% di consumo di energia da fonti rinnovabili;
- L'incremento del 30% entro il 2030 del livello di efficienza energetica, con conseguente riduzione dei consumi.

⁵

https://www.gse.it/normativa_site/GSE%20Documenti%20normativa/PIEMONTE_DGR_n30_12221__28_09_2009_Atto_di_%20Indirizzo.pdf

Il P.E.A.R. è stato, quindi, articolato nei seguenti quattro capitoli:

- Favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, minimizzando l'impiego di fonti fossili;
- Ridurre i consumi energetici negli usi finali;
- Favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle infrastrutture energetiche, anche in un'ottica di smart grid e di generazione distribuita;
- Promozione delle clean technologies e della green economy per incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e favorire nuove opportunità lavorative.

Nella sezione dedicata al solare fotovoltaico del capitolo di Piano intitolato "FER: Fonti energetiche rinnovabili" si sostiene che "ipotizzando un livello di crescita nazionale al 2030 medio tra i valori emersi dai vari scenari e pari a circa 36,8 GWp, si può procedere ad ipotizzare uno scenario PEAR 2030 basato su tale indicazione tendenziale, che consentirà di raggiungere un livello di installazione di circa 3 GWp con un tasso annuo di incremento pari a circa il 6% ed una produzione annua attesa pari a circa 306 ktep".

Secondo i dati raccolti dal GSE, al 2018 in Piemonte risultano installati 1,6 GWp e, stante l'affermazione sopra richiamata, è plausibile attendere un raddoppio della potenza installata nell'arco di dieci anni.

Il P.E.A.R. contiene uno specifico focus sulle aree inidonee e di attenzione ai fini della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, idroelettrica, solare fotovoltaica e da alimentazione a biomasse.

In particolare, il Piano riconferma la validità dei criteri localizzativi di pre-pianificazione relativi all'individuazione di specifiche "aree inidonee" e di "aree di attenzione" approvati con D.G.R. Piemonte 14 Dicembre 2010 in attuazione del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D. M. 10 Settembre 2010. Il "Box-4: aree inidonee e aree di attenzione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra" riporta, in particolare, quanto indicato dalla D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14/12/2010.

Si consideri innanzitutto che l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, in quanto intervento a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili per la generazione di energia, può essere annoverata tra gli obiettivi di programma per la produzione da fonte solare fotovoltaica previsti nel Piano Energetico Ambientale Regionale al fine del raggiungimento di una quota vicino al 50% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello regionale entro il 2030.

Per quanto concerne la classificazione delle aree inidonee e di attenzione, il PEAR 2022 identifica come le aree inidonee per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale ovvero:
 - Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO;
 - Siti UNESCO - candidature in atto (core zones);
 - Beni culturali ex art. 10, lett. f, g, l del D. Lgs. 42/2004;
 - Beni paesaggistici ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004;
 - Vette e crinali montani e pedemontani;
 - Tenimenti dell'Ordine Mauriziano;
2. Aree protette:
 - Aree protette nazionali e regionali, siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Zone di Protezione Speciale (ZPS)).
3. Aree agricole di particolare pregio:
 - Terreni classificati dai vigenti P.R.G.C. a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso suolo;
 - Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.;
 - Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico.
4. Aree in dissesto idrogeologico:

- aree ricomprese in fascia fluviale A e B;
- aree caratterizzate da frane attive e quiescenti (Fa, Fq);
- aree interessate da trasporto di massa su conoidi (conoidi attivi Ca o parzialmente attivi Cp);
- aree soggette a valanghe;
- aree caratterizzate da esondazioni a pericolosità molto elevata Ee ed a pericolosità elevata Eb;
- aree a rischio idrogeologico molto elevato RME (ZONA 1, ZONA 2, ZONA B - PR, ZONA I) comprendenti anche le aree del Piano straordinario PS267;
- aree comprese negli scenari frequenti H - elevata probabilità di alluvioni e M - media probabilità di alluvioni del PGRA, costituiti rispettivamente, per il reticolo principale, dalle aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 20-50 anni e 100-200 anni;
- le aree ricadenti entro la perimetrazione delle aree a rischio significativo di alluvione (ARS) del PGRA;
- le aree individuate nelle mappe del rischio del PGRA in R4, rischio molto elevato per la presenza di territori modellati artificialmente, attività antropiche residenziali, produttive, ecc.
- aree in classe IIIa e IIIc della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" compresa nei P.R.G.C. vigenti;
- aree in classe IIIb della "Carta di sintesi" (vedi sopra) sino a realizzazione delle opere di assetto idraulico.

Per quanto concerne le aree di "attenzione" esse sono identificate "quali aree che, pur essendo soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi".

Rientrano in questa classificazione:

1. Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica.

Tali aree sono considerate di "attenzione" e non "inidonee" in quanto presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici a terra e/o aree degradate o compromesse da attività antropiche in cui inserire tali impianti e comprendono:

- aree individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 136 § 1 lettere c) "...i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ...e lettera d) "...le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"; tali ambiti sono riportati nell'elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.;
- aree individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004 art 142 "aree tutelate per Legge";
- le "Buffer Zone" dei siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO in Piemonte (Complesso dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude, I siti vitivinicoli delle Langhe-Roero e Monferrato) reperibili al sito www.unesco.beniculturali.it;
- aree individuate negli elaborati di PRGC approvati, ai sensi dell'art. 24 commi 1) e 2) della L.R. 56/77.

2. Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole e agroalimentari di pregio.

Tali aree vengono considerate "di attenzione" e non "inidonee" in considerazione del fatto che sono caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e comprendono:

- Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 16-3169 del 18.04.2016. Le superfici comprese in tali aree sono ritenute di attenzione e non inidonee se non sono destinati direttamente alla coltivazione di tali prodotti.

3. Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche.

Aree individuate dalla Regione Piemonte ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici (recentemente

abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE).

In questa categoria sono comprese le aree con problematiche connesse a situazioni di rischio geologico ed idraulico, per le quali risulta necessario un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, quali:

- fascia fluviale C, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena catastrofica;
- fasce a pericolosità media o moderata Em lungo il reticolo idrografico minore;
- scenario raro (L), scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi del PGRA costituito, per il reticolo principale, dalle aree inondabili per piene con tempo di ritorno maggiore di 500 anni, o massimo storico registrato.

4. Zone Naturali di Salvaguardia

Zone identificate all'articolo 5 della L.R. 19/2009, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 4.06.2010, n. 193, con decorrenza dall'entrata in vigore del Titolo II della L.R. 19/2009, non sono più classificate come "area protetta", ma inserite nel DDL 54 come parte integranti della Rete Ecologica regionale

5. Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Si consideri innanzitutto che l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, in quanto intervento a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili per la generazione di energia, può essere annoverata tra gli obiettivi di programma per la produzione da fonte solare fotovoltaica previsti nel Piano Energetico Ambientale Regionale al fine del raggiungimento di una quota vicino al 50% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello regionale entro il 2030. La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata dalla relazione per la valutazione di incidenza.

6. Corridoi ecologici.

Aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della Rete natura 2000 facenti parte della Rete Ecologica (art. 53 del Testo Unico). La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le interferenze qualitative e quantitative sull'area, con riferimento in particolare alle componenti naturalistiche ed alle esigenze di conservazione della continuità ecologica degli habitat naturali e semi-naturali.

2.4 IDONEITA' DELL'AREA DI PROGETTO

Come illustrato di seguito l'ubicazione prescelta e il progetto proposto risulta coerente con le disposizioni nazionali e regionali, con specifico riferimento al D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., e D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010 (aree inidonee) e con l'art. 20 §8 del d. lgs. 199/2021.

2.4.1 NORMATIVA NAZIONALE – D.LGS 199/2021

Il progetto proposto prevede una disposizione dei moduli e la messa a dimora di fasce arboree-arbustive tali da garantire il corretto inserimento del progetto nel paesaggio rurale; inoltre, si prevede che per l'intera durata del progetto le superfici saranno popolate a prato polifita ad elevata valenza ambientale così come anche la composizione specifica prevista per le fasce arboree-arbustive e si prevede l'inserimento progressivo di aree a baraggia, al fine di incrementare la biodiversità in conformità con l'art 7 del D. Lgs. 387/2003.

In funzione dell'evoluzione normativa riportata e di quanto pervenuto nelle richieste di integrazione con particolare riferimento alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Protocollo m_ante.MiTE. REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0021019.14-02-2023), nella quale si richiede di "fornire elaborato cartografico in cui dovranno essere individuate le aree idonee alla installazione di impianti FER come definite dall'art. 20, co. 8, lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021, sul quale sovrapporre l'ingombro dell'impianto in esame e delle relative opere annesse dichiarando di conseguenza se l'impianto di cui trattasi ricade o meno in area idonea ai sensi del D. lgs. 199/2021" è stata effettuata un'approfondita analisi i cui risultati sono riportati in Tabella 4 e rappresentati in Figura 4, che ha consentito di identificare le aree idonee in un opportuno intorno all'area di progetto. L'analisi è stata infatti condotta considerando, in via cautelativa un off-set di 1 km dall'area prevista per l'installazione dell'impianto, in considerazione della distanza di 500 m indicata nel comma 8 lett. c-ter (solar belt di 500 m da siti e impianti produttivi) e c-quater) (distanza minima di 500 m dal perimetro dei beni tutelati ex art. 136 d.lgs. 42/2004).

L'analisi effettuata e riportata in Tabella 4 mostra che la pozione Nord dell'impianto ricade su una superficie identificata come idonea rispetto all'art. 20, § 8, lett. c-ter (buffer di 500 m da un'area ad insediamento produttivo D1 (dal PRGC del Comune di Masserano)). L'intera superficie risulta esclusa da aree tutelate dall'art 142 del d.lgs. 42/2004 ed è ricompresa all'interno di beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 (ex DDMM 1-8-1985)- Baraggia di Rovasenda.

Per quanto concerne la sussistenza di usi civici, si è proceduto ad approfondire l'analisi sia per l'area di impianto sia per l'area su cui è prevista la futura Stazione Elettrica 132/36 kV. L'art. 26 - Tutela di particolari elementi ed ambiti, al comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, riporta infatti che con il Decreto Commissariale del 27/03/1940 è stata dichiarata l'inesistenza di usi civici, per l'intero comune. Come confermato anche dall'analisi vincolistica elaborato M_1.10_MAS_IN_1_Vincolistica impianto, dove si mostra la sovrapposizione dell'ingombro di progetto su PRGC. Inoltre, è stata effettuata un'ulteriore analisi sulla area interessata dalla nuova costruzione della stazione elettrica nel Comune di Brusnengo (VC), dalla quale si evince l'assenza di diritti di uso civico (approfondita dall'apposita relazione M_15_MAS_UC_0_Relazione usi civici_Brusnengo).

Tabella 4 - Aree idonee ope legis comprese nel raggio di 1 km dall'area di progetto

Aree idonee ex art. 20 §8, d. lgs 199/2021 e smi presenti nel raggio di 1 km dall'area di impianto		
"§8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:		
Comma	Interferenza con il buffer considerato	Commento
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)	NO	Non risultano impianti FV a terra già installati nell'area in analisi.
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	NO	Non risultano siti oggetto di bonifica nell'area di analisi.
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.	NO	Non risultano cave o miniere cessate nell'area di analisi.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali	NO	Non sono presenti aree nella disponibilità del gruppo FS o delle società concessionarie autostradali nell'area in esame
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).	NO	Non sono presenti aeroporti nell'area in analisi
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:	NO	

Comma	Interferenza con il buffer considerato	Commento
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; [in Figura 6 e in Figura 7e nelle tavole Tav. 2.4.1 e Tav. 2.4.2 l'offset di 500 m è rappresentato dalle linee in arancione, le aree idonee ope legis sono identificate dal retino in colore arancione]	Sì	All'interno dell'area di analisi è presente un'area a destinazione produttiva di cui al comma 8 lett. c), classificata come insediamento produttivo D1 dal PRGC del Comune di Masserano. Il sito produttivo, situata a Nord – Nord Est dal l'area di progetto, è rappresentato in Figura 6 dal tratteggio in viola.
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;	NO	Non sono presenti impianti industriali o aree agricole comprese entro 500 m di distanza da impianti industriali nell'area in esame,
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	NO	Non sono presenti aree adiacenti alla rete autostradale nell'area in esame
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.	NO	La quasi totalità dell'area in analisi ricade entro i limiti dell'area tutelata dal D.M. 1/8/85 (Galassini) denominata "Baraggia vercellese". All'interno del buffer di 1 km dall'area di progetto non sono presenti aree oltre la fascia di rispetto di 500m dall'area tutelata dal D.M. 1/8/85 (Galassini) che delimita le aree di notevole interesse pubblico, comprese nell'art. 136 della 42/2004.

2.4.2 CRITERI ERA

Nel caso di specie, l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico ricade parzialmente, nella sua parte più settentrionale, all'interno del buffer di 500 m da un'area a destinazione produttiva; inoltre, il sito ricade interamente (cfr. Figura 8) in classe III per capacità d'uso del suolo, come desunto dalla consultazione della Carta dei suoli della Regione Piemonte (scala 1: 50.000). Tale classe è annoverata tra i criteri di repulsione R1 alla realizzazione di impianti fotovoltaici dalla "Relazione programmatica sull'Energia". Si consideri al riguardo che per l'area in esame è stata predisposta una "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato M_12.1_MAS_AS_1_Relazione agronomica) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame.

Alla luce di quanto esposto rispetto all'interessamento della Classe di capacità d'uso dei suoli, si conclude per la compatibilità delle opere in progetto rispetto agli indirizzi per la localizzazione degli impianti fotovoltaici "a terra" fin qui richiamati in virtù della dimostrata idoneità alla localizzazione negli approfondimenti dedicati della "Relazione agronomica" come di seguito meglio argomentato.




Figura 8 - Estratto (fuori scala) della "Carta dei suoli" (scala 1:50.000) della Regione Piemonte (fonte: geoportale.piemonte.it); in rosso il perimetro della recinzione dell'impianto fotovoltaico di Masserano nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l'area recintata relativa alla riprogettazione.

L'area di progetto è situata interamente all'interno dell'area di paesaggio della "Baraggia vercellese", bene tutelato ex DM Galassini 01.08.1985: tali beni paesaggistici ricadono all'interno dei criteri di ripulsione R1 alla realizzazione di impianti fotovoltaici individuati dalla "Relazione programmatica sull'Energia". L'interferenza dell'impianto con il paesaggio della Baraggia vercellese e la sua compatibilità con la tutela di tale bene sono stati analizzati in dettaglio nella Relazione Paesaggistica (M_12.3_MAS_AS_1_Relazione paesaggistica).

Con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico sito in Comune di Masserano (BI), si osserva che l'area di pertinenza dello stesso è ricompresa, come riportato nella Tavola IGT-A "Carta delle politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale" del PTP di Biella, alla voce "aree interessate da colture DOP e DOC". La consultazione della Tavola PR.3.C "Vincoli su articolazione generale del territorio comunale" del P.R.G.C. di Masserano permette di dedurre che l'area di interesse è classificata come "ambiti agricoli E2 - risaie". Al fine di verificare la coerenza del progetto con le indicazioni regionali è stata, pertanto, redatta apposita "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato M_12.1_MAS_AS_1_Relazione agronomica) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame.

In particolare, la Relazione agronomica, alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto

considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state realizzate produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Verellese".

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P..

L'area in Comune di Masserano è, inoltre, interamente ricompresa nel c.d. "Galassino" denominato "Aree della Baraggia Verellese" che il P.E.A.R. considera come "area di attenzione". L'interferenza è stata, pertanto, attentamente valutata in una "Relazione Paesaggistica" redatta ai sensi del D.M. 12/12/2005 che ha dimostrato la compatibilità delle opere con i caratteri paesaggistici tipici del territorio entro cui saranno installate.

Si evidenzia, infine, che le installazioni fotovoltaiche in Masserano non interferiranno con le aree boschive ricomprese nel sito ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" (in parte coincidente con l'area protetta della "Riserva naturale regionale delle Baragge"); al fine di verificare gli effetti delle opere sul sito Natura 2000 citato è stato redatto apposito "Studio di Incidenza" per l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Si evidenzia, infine, che la compatibilità delle opere in progetto con le disposizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica vigente riconducibili all'idoneità all'installazione definita nel P.E.A.R. Piemonte è discussa in tutti i capitoli costituenti la presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale o negli elaborati specialistici in quest'ultimo citati a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

2.5 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ESAME

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II - Titolo III), si rileva che sono sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2 del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato II. Nella fattispecie, l'impianto di cui trattasi è da annoverarsi al punto 2 dell'Al. II alla parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ovvero "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW".

3 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Si riporta in questo paragrafo e nei successivi l'analisi dei vincoli che gravano sulle superfici interferite dal progetto, riviste anche sulla base dei pareri ricevuti, con riferimento in particolare alle note:

- DESCRIZIONE GENERALE Allegato I alla DGR n.13 – 6528 del 20 febbraio della Regione Piemonte- Mite Registro Ufficiale ingresso .0025288 del 22/02/2023).
- CONDIZIONE AMBIENTALE 1 riportata nell' Allegato I alla DGR n.13 – 6528 del 20 febbraio della Regione Piemonte- Mite Registro Ufficiale ingresso .0025288 del 22/02/2023).
- punto 2 RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI della nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Biella, Novara, Verbanò Chiuso Ossola e Vercelli – Prot. MIC_SABAP-NO 0001735-P del 10/02/2023/ Prot. Prot.MIC\MIC_SS-PNRR\10/02/2023\0001869-A; Allegato 1 della richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura – SPRIENTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – trasmessa al Mase Mite Registro Ufficiale ingresso 0021019 del 14/02/2023.
- punto 9 RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI della nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Biella, Novara, Verbanò Chiuso Ossola e Vercelli – Prot. MIC_SABAP-NO 0001735-P del 10/02/2023/ Prot. Prot.MIC\MIC_SS-PNRR\10/02/2023\0001869-A; Allegato 1 della richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura – SPRIENTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – trasmessa al Mase Mite Registro Ufficiale ingresso 0021019 del 14/02/2023.
- Punto 12 nota ENTE G.A.P. TICINO E LAGO MAGGIORE nota prot. n. 469 del 6 febbraio 2023, trasmessa al MASE, Mite Registro Ufficiale ingresso 0017031 del 06-02-2023.

In tali note si richiede:

- *“(…) un confronto con il Consorzio gestore delle infrastrutture irrigue, come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, per la definizione degli interventi di adeguamento del reticolo irriguo finalizzato a definire le soluzioni piu' adatte per assicurare sia la funzionalità del reticolo sia la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza. Si dovranno valutare le interferenze sulla regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare che vi siano ostacoli alla normale gestione irrigua dei terreni agricoli confinanti. Dovranno in particolare essere verificati i volumi che la rete di fossi e vanali locali dovrà smaltire per non causare danni alla rete irrigua al fine di non compromettere le metodologie irrigue in uso, mantenere e garantire sempre la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e mantenere e garantire sempre la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue.”*
- *“Garantire la compatibilità delle opere (compresi gli accessi all'impianto) con i corpi idrici (canali del consorzio, arginelli e rete irrigua all'interno dell'area di progetto) sia per l'area di impianto sia per il cavidotto e definire le modalità con cui saranno effettuati gli interventi di escavazione e posa del cavidotto interrato in corrispondenza dei tratti del Rio Guarabione e di un vicino cavo irriguo presenti all'interno della ZSC “Baraggia di Rovasenda” lungo la SP 317 e la SP 318, prevedendo all'occorrenza opportune misure di mitigazione.”*
- *“Con riferimento all'elaborato M_13_MAS_ECO_0-Punto_2_4-Interferenze_con_la_Pedemontana_signed, si ritiene che le interferenze vadano analizzate anche in relazione al passaggio del cavidotto e al posizionamento della cabina di trasformazione.”*
- *“(…) non risulta chiaro se l'impianto in progetto tenga completamente in considerazione il preesistente mosaico di risaia. In particolare, tenendo conto della numerazione delle camere di risaia rappresentate nella Figura 13 “Individuazione delle camere di risaia nel sito di Masserano” del documento M_12.1_MAS_AS_0 “Relazione agronomica” i tracker sembrano valicare i bordi tra le camere di risaia numero 7/8, 6/8, 13/14, 15/17, 16/18, 19/20/22, 21/23, 29/30 e 34/35/36. La posa dei tracker dovrà essere effettuata senza intaccare la conformazione delle camere da risaia al fine di garantire il ritorno delle attività agricole a seguito della dismissione degli impianti.”*
- *“i tracker sembrano valicare i bordi tra le camere di risaia numero 7/8, 6/8, 13/14, 15/17, 16/18, 19/20/22, 21/23, 29/30 e 34/35/36. La posa dei tracker dovrà essere effettuata senza intaccare la conformazione delle camere da risaia al fine di garantire il ritorno delle attività*

agricole a seguito della dismissione degli impianti.”

- *“L’ambito interessato dal progetto è quello della pianura risicola baraggiva classificata dal Ppr “di specifico interesse paesaggistico”, poiché fortemente caratterizzata dalla fitta maglia agraria solcata da un capillare sistema irriguo fatto di torrenti, rii e cavi irrigui. Il campo fotovoltaico, così come progettato, non tiene in debito conto i segni fisici e simbolici che strutturano il territorio e occupando quasi interamente l’area a disposizione; pertanto, a fronte delle forti e sostanziali criticità rilevate, in merito all’estensione, alla densità e alla giacitura dei pannelli, si chiedono degli approfondimenti progettuali che tendano ad una progettazione maggiormente coerente con la trama agraria esistente, definita dalle singole camere di risaia, valutando una consistente connessione ecologica tra la fascia boscate laterali; in relazione all’importanza di mantenere le visuali aperte ad ampio raggio dalla S.P. 317, si valuti altresì un riduzione in termini estensivi volta a preservare il cannocchiale visivo.”*

Per rispondere alle richieste si è inizialmente proceduto alla riprogettazione completa dell’impianto, anche a seguito di approfondimento diretto con il responsabile del Consorzio (geom. Onofrio Callaria) e con l’attuale proprietario e conduttore del fondo (Sig. Ferraris). Come visibile negli elaborati di layout, le modifiche hanno riguardato gli accessi e le recinzioni al fine di garantire la non compromissione delle metodologie irrigue in uso sulla superficie d’impianto e della funzionalità idraulica della rete irrigua in cui si inserisce il progetto. La recinzione è stata riprogettata in modo da evitare l’attraversamento dei canali.

I canali artificiali presenti nell’area di impianto verranno integralmente preservati, rispettando le relative fasce di rispetto ove queste risultino presenti. Il dettaglio relativo alle modalità di posa ed installazione del cavidotto in corrispondenza dell’attraversamento dei corpi idrici preesistenti, al fine di risolvere eventuali interferenze, è riportato all’interno dell’elaborato M_3.4_MAS_DO_1 “Planimetrie sottoservizi esistenti e interferenze”, mentre nell’elaborato M_3.4.1 “Planimetria sottoservizi esistenti e interferenze cavidotto” sono state riportate le soluzioni proposte per i principali tipi di attraversamenti relativi ai canali consortili identificati nel tragitto (che al momento prevedono la realizzazione dello staffaggio).

Si sottolinea inoltre, come indicato anche nell’analisi degli impatti (rif. Capitolo 5 -Valutazione delle eventuali sinergie di impatto dovute al cumulo con altri progetti analoghi dell’elaborato M_11.4) che per il tratto del cavidotto che interessa la SP 318, si prevede, in caso di buon fine della procedura ambientale e del procedimento autorizzativo, di effettuare e programmare i lavori in coordinamento con la società REN 192.

L’interferenza con la rete pedemontana è stata meglio approfondita nella revisione dell’elaborato M_13_MAS_ECO_1 - Punto 2.4 - Interferenze con la Pedemontana e in questo stesso documento al Capitolo 6.

Relativamente al mosaico di risaia preesistente, la riprogettazione prevede che i campi rispettino completamente la geometria delle camere, al fine di garantire la coerenza con la trama agricola esistente. I tracker saranno disposti con orientamento che rispetti almeno uno dei confini della camera in cui sono inseriti, al fine di garantire un’immagine complessiva del progetto in armonia con il contesto paesaggistico in cui è inserito, e ad una distanza minima di 2,00 m dagli argini.

La viabilità interna è stata progettata in modo da consentire di raggiungere tutte le file di tracker (da almeno un lato) e tutte le cabine, occupando la minor superficie possibile e consentendo di mantenere la persistenza della mosaicatura dovuta all’attuale suddivisione del terreno in camere. Gli stradelli seguono infatti per lo più il profilo degli argini e, dove possibile, sono posizionati sul confine posto ad una quota altimetrica inferiore, in modo da non dover prevedere un rinforzo del setto stradale. Gli accessi sono stati posizionati in corrispondenza di strade esistenti, in punti in cui risulta visibile da ortomosaico l’attuale passaggio di mezzi di trasporto.

Nel nuovo layout, sono stati mantenuti 25 campi, rispetto ai 18 della prima versione, rispettando inoltre quasi totalmente gli argini delle camere, infatti, rispetto al layout precedente si prevede l’eliminazione di soli 4 arginelli (contro i 19 del progetto presentato in prima istanza), eleggendo solo quelli tra i quali è presente un dislivello minimo (massimo 62 cm). Per tali argini si garantisce e il ripristino in fase di dismissione e ripristino dei luoghi.

Le recinzioni sono state progettate in modo da avere un minimo numero di cambi di direzione ai fini di una più semplice cantierizzazione e di un’immagine complessiva più regolare, seguendo il più possibile gli allineamenti con i confini delle camere presenti.

Si sottolinea inoltre come la riprogettazione proposta consenta di ridurre l'ingombro della componente fotovoltaica di più di 3,5 ha, passando da un'area recintata di 34,19 ha a 30,56 ha.

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) PIEMONTE

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 122 – 29783 del 21 Luglio 2011 e sostituisce, a meno di alcune norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici⁶, il P.T.R. approvato nel 1997.

Il P.T.R. definisce le strategie e gli obiettivi a livello regionale, affidandone l'attuazione agli Enti operanti su scala provinciale e locale; il Piano, inoltre, stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del P.T.R. stesso.

Il P.T.R. rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei principi definiti dallo "Schema di sviluppo europeo" e dalle politiche di coesione. Il Piano, quindi, non contiene solo le coerenze con lo Schema di sviluppo europeo ma definisce percorsi strategici per ambiti geografici, azioni atte a migliorare il sistema istituzionale e l'integrazione delle politiche settoriali.

Obiettivi del P.T.R. sono:

- la coesione territoriale, che ne rappresenta la componente strategica, da ricercarsi nella dimensione territoriale della sostenibilità;
- lo scenario policentrico, inteso come il riconoscimento dei sistemi urbani all'interno delle reti;
- la copianificazione, che introduce nuovi strumenti di governance.

P.T.R. e P.P.R. (vedi il successivo § 3.2) sono atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione.

In particolare, il P.T.R. costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale mentre il P.P.R. costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, dettando regole ed obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale ed insediativa del territorio piemontese.

L'analisi del sistema regionale si è basata sull'individuazione di alcune precondizioni strutturali del territorio per la definizione di politiche di pianificazione strategica regionale, definite con riferimento a cinque strategie, comuni a P.T.R. e P.P.R. ovvero:

- Strategia 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- Strategia 2: sostenibilità, efficienza energetica;
- Strategia 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica;
- Strategia 4: ricerca, innovazione e transizione economico – produttiva;
- Strategia 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Di particolare interesse, ai fini del presente Studio, è la "Strategia 2" in quanto finalizzata a promuovere l'ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse; entro gli obiettivi di questa strategia è senza dubbio ascrivibile l'impianto fotovoltaico in progetto.

Dalla consultazione della "Tavola di progetto" si evince che il progetto in territorio comunale di Masserano è ricompreso entro un territorio di innovazione e del tessile.

Di particolare interesse, ai fini della presente discussione, l'art. 33 delle Norme di seguito parzialmente richiamato:

- [1] *La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli*

⁶ Articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter delle Norme del P.T.R. 1997
Fattoria solare del Principe – Masserano (BI)

energetici a livello locale.

- [2] *La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.*

INDIRIZZI

[1] Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:

- l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
- la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
- la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;
- la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.

[2] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:

- a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
- b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

DIRETTIVE

- [3] La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

La proposta progettuale in esame è coerente con le disposizioni di Piano, con particolare riferimento agli indirizzi forniti nell'art. 33 sopra richiamato. Si evidenzia al riguardo che il progetto di cui trattasi non interessa aree soggette a particolari regimi di tutela o ad eventuali prescrizioni del Piano Territoriale Regionale; come discusso nei capitoli della presente Analisi delle coerenze, l'impianto fotovoltaico in progetto non genera incompatibilità con gli obiettivi di tutela degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale.

Per quanto sopra esposto, il progetto in esame è ritenuto compatibile con le direttive e, più in generale, con gli indirizzi del P.T.R.

3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) è stato redatto in attuazione del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, “nell’ottica di un sistema di pianificazione complementare e condiviso con le altre discipline e gli altri Enti competenti per il governo del territorio”.

Il P.P.R. è stato redatto di comune accordo con le Province piemontesi (accordo anno 2008) per la definizione di una base conoscitiva comune e mediante sottoscrizione, nel 2008, di un Protocollo d’Intesa con il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) con il quale sono stati condivisi i contenuti del Piano stesso.

Il P.P.R. è stato adottato, a seguito di revisione, con D.G.R. n. 20-1442 del 18 Maggio 2015 ed infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 Ottobre 2017.

La formazione del Piano Paesaggistico Regionale è stata avviata di concerto ed in piena coerenza con il nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) giunto ad approvazione nel 2011. Questi due strumenti di pianificazione sono stati coordinati mediante la definizione di un sistema di strategie ed obiettivi generali comuni. La correlazione tra obiettivi e la connessione tra i sistemi normativi dei due Piani sono state garantite dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Il P.P.R. si compone di sei Tavole:

- Tavola P1 - Quadro strutturale: costituisce l’inquadramento strutturale del territorio piemontese; suddetta Tavola, essendo sintesi delle caratteristiche costitutive ritenute rilevanti a livello regionale, non riveste uno specifico carattere normativo, ma rappresenta un supporto per le scelte di Piano, così come per il processo di adeguamento della pianificazione provinciale e locale;
- Tavola P2 – Beni paesaggistici: riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; la rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l’applicazione della specifica disciplina dettata dalle Norme di Attuazione e del Catalogo in applicazione del Codice;
- Tavola P3 – Ambiti e Unità di paesaggio: suddivide il territorio regionale in 76 ambiti e 535 Unità di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione alla rilevanza, all’integrità ed alle dinamiche trasformative dei caratteri paesaggistici prevalenti;
- Tavola P4 – Componenti paesaggistiche: in questa Tavola le componenti paesaggistiche sono suddivise negli aspetti naturalistico – ambientali, storico – culturali, percettivo – identitari e morfologico – insediativi; le componenti rappresentate sono connesse agli elementi presenti nell’Elaborato “Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio” in cui sono descritte nel dettaglio. A ciascuna componente paesaggistica è associata una specifica disciplina che le Norme di Attuazione dettagliano;
- Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica: rappresenta i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, costituita dall’integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico – culturale e di quella fruitiva. L’integrazione di queste tre reti, a partire dagli elementi individuati nella presente Tavola, costituisce uno dei progetti strategici da sviluppare nelle pianificazioni di settore e di Provincia;
- Tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio: la Tavola rappresenta l’elaborato grafico di sintesi del P.P.R. e segue dalle strategie e dagli obiettivi del Piano stesso. Sono rappresentati 12 macro-ambiti territoriali costituenti una mappa dei paesaggi identitari della Regione. La Tavola fornisce una sintesi dei temi rappresentati nel P.P.R. la cui puntuale individuazione è ravvisabile nelle precedenti Tavole di Piano.

Per quanto attiene all’impianto fotovoltaico in progetto, sono di seguito discusse le potenziali interferenze dal medesimo generate rispetto alle tutele riportate nel Piano qui discusso.

3.2.1 ANALISI P.P.R. - AREA DI MASSERANO

Dalla consultazione della Tavola P2 (riportata nella successiva Figura 9) si deduce che l’area di impianto è ricompresa entro le “aree della Baraggia Vercellese” ovvero entro un bene paesaggistico tutelato ai sensi dei DD. MM. 1/8/1985; l’interferenza generata con questa tipologia di area di rilevanza paesaggistica, definita come “area di attenzione dal P.E.A.R. Piemonte, è stata analizzata nella “Relazione paesaggistica”, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 ed alla quale si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento, che ha valutato la compatibilità delle opere in progetto con il contesto paesaggistico interessato.

Nell'area di studio sono presenti, quali ulteriori elementi tutelati paesaggisticamente, la fascia di 150 m (ex art. 142, comma 1, lett. c del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) misurata dal Rio Triogna ad Ovest e dal Rio Guarabione ad Est, i perimetri della Riserva Naturale delle Baragge (ex art. 142, comma 1, lett. f del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) in corrispondenza dei due Rii prima citati nonché aree a bosco (ex art. 142, comma 1, lett. f del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.); la tutela degli elementi sopra elencati risulta garantita dalle realizzazioni progettuali non generando queste ultime alcun tipo di interferenza diretta. Si evidenzia, in ogni caso, che nella "Relazione paesaggistica" precedentemente richiamata sono state valutate le potenziali interferenze indirette generate con gli elementi oggetto di tutela paesaggistica; si rimanda, pertanto, a quest'ultima per ulteriori necessità di approfondimento.

Dalla consultazione della Tavola P3 "Ambiti e Unità di paesaggio" (della quale si propone uno stralcio in Figura 10) si deduce che l'area di impianto è ricompresa in:

- Ambito di Paesaggio n. 22 "Colline di Curino e Coste della Sesia" nella porzione Nord;
- Ambito di Paesaggio n. 23 "Baraggia tra Cossato e Gattinara" nella porzione Sud;
- Unità di Paesaggio: "Gattinara, Masserano e La Baraggia";
- Tipologia normativa dell'Unità di Paesaggio: naturale/rurale o rurale a media rilevanza ed integrità.




Figura 9 - Stralcio Tav. P2 "Beni paesaggistici" del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l'area recintata relativa alla riprogettazione.



Figura 10 - Stralcio Tav. P3 "Ambiti e Unità di paesaggio" del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l'area recintata relativa alla riprogettazione.

Ribadendo quanto già argomentato nel precedente § 2, per l'impianto fotovoltaico in progetto è stata pensata la localizzazione in area non interessante "aree inidonee" richiamate nel Piano Energetico Ambientale. Si evidenzia, altresì, che si propone adeguato inserimento paesaggistico - ambientale dell'impianto in progetto (si veda, al riguardo, quanto argomentato nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale). Per quanto fin qui esposto, non si ravvisano incompatibilità rispetto alla tipologia normativa dell'Unità di Paesaggio entro cui l'impianto fotovoltaico sarà inserito.

Dalla consultazione della Tavola P4 (si veda, al proposito, lo stralcio in Figura 11) si evince che l'impianto fotovoltaico è ricompreso in "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" e, nello specifico, in "sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione: le risaie" (art. 32 delle Norme di Piano) e in "aree rurali di pianura, m.i. 14" (art. 40 delle Norme di Piano).




Figura 11 - Stralcio Tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l'area recintata relativa alla riprogettazione.

Ai sensi dell'art. 32 delle Norme di Attuazione, comma 1 "Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4: [...] e. i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, distinguendo: I. le risaie; II. i vigneti.

Per quanto attiene alle Direttive del già menzionato articolo, al punto 4 si legge quanto segue:

"I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a) disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b) definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili)."

L'analisi della pianificazione locale (cfr. discussione relativa al P.R.G.C. di Masserano al successivo § 3.5) non ha evidenziato elementi di incompatibilità tra le opere in progetto e le disposizioni di Piano. Si evidenzia, con particolare riferimento agli aspetti agronomici, che il progetto di cui trattasi è corredato di una "Relazione agronomica" (cfr. [Elaborato M_12.1_MAS_AS_1](#)) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame. In particolare, la "Relazione agronomica", alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono

presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state realizzate produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica rileva infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, infine, che l'impianto fotovoltaico in progetto è coerente con le disposizioni nazionali, con specifico riferimento al D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010.

Per quanto sopra esposto, è possibile affermare che le realizzazioni progettuali non generano incongruenze con le direttive di cui all'art. 32 delle NdA del P.P.R.

Con riferimento all'interessamento di "Aree rurali di pianura – m.i. 14", queste ultime sono normate dall'art. 40 delle NdA del P.P.R. secondo cui è demandata alla pianificazione settoriale la definizione delle norme da applicare agli interventi realizzabili in suddette aree nonché (cfr. Direttiva di cui al comma 5, lett. h) di stabilire "normative atte a consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale."

Per quanto attiene al progetto in esame, si evidenzia che il medesimo, come illustrato nella presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale, non risulta incompatibile con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale; si ribadisce, come più volte menzionato, che il progetto di cui trattasi non determina elementi di contrasto con i criteri per la progettazione e la localizzazione di nuovi impianti fotovoltaici come disposti con D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14 Dicembre 2010. Si rileva altresì che la compatibilità paesaggistica delle opere entro il c.d. "Galassino" delle "Aree della Baraggia Vercellese" è stata valutata con apposita Relazione paesaggistica alla quale si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento.

Per quanto sopra esposto, è possibile concludere che l'impianto è coerente con quanto previsto dall'art. 40 delle N.d.A. del Piano qui discusso.

La metodologia adottata dal P.P.R., ai fini della tutela di tutto il territorio piemontese, non intende limitarsi alle finalità di tutela paesaggistica secondo specifiche disposizioni di vincolo (si ricorda che oltre il 60% del territorio piemontese è soggetto a vincolo di tutela paesaggistica) ma interessare l'intera Regione mediante l'individuazione di "Reti di connessione paesaggistica".

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 delle NdA di Piano, "la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva."; ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, "Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali."

Ai sensi del comma 14 dell'art. 42, "La Rete costituisce riferimento per:

- a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate [...].

La tavola P5 del P.P.R. "Rete di connessione Paesaggistica" (cfr. stralcio riportato nella successiva Figura 12) consente una lettura di insieme degli elementi costituiti da assumere e meglio specificare a scala locale nell'adeguamento della pianificazione urbanistica alle disposizioni ed indirizzi del P.P.R.

Con particolare riferimento al progetto in esame, si evidenzia che le opere progettuali non generano interferenza diretta con gli elementi della rete di connessione paesaggistica.

Si evidenzia, altresì, che il progetto risulta coerente con le disposizioni di cui alla Delibera n. 3-1186 del 14 Dicembre 2010 e con gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale (criteri localizzativi e qualitativi) analizzati nella presente sezione di valutazione delle coerenze dell'intervento con la pianificazione.

Sulla base delle argomentazioni sopra prodotte, è plausibile concludere che l'opera in esame non determina elementi di contrasto con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale.



Figura 12 - Stralcio Tavola P5 "Rete di connessione Paesaggistica" del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l'area recintata relativa alla riprogettazione.

3.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

La rete ecologica regionale è definita sulla base dei seguenti elementi:

- i nodi principali e secondari, formati dal sistema delle Aree protette, dai siti della Rete Natura 2000, dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, nonché dagli ulteriori siti di interesse naturalistico; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
- le connessioni, formate dai corridoi della rete idrografica, dai corridoi ecologici, dai punti di appoggio, dalle aree di continuità naturale e dalle fasce di buona connessione, e dalle principali fasce di connessione sovrapregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
- le aree di progetto, formate dalle aree tampone, dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ambientali;
- le aree di riqualificazione ambientale, che comprendono i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate, nonché le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare.

La Rete ecologica regionale è stata implementata entro il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) discusso nel precedente § 3.2. Con particolare riferimento alla Tavola P5 del P.P.R., si ribadisce che le opere in progetto non determinano alcun tipo di interferenza e sono ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela di Piano.

3.4 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.) DI BIELLA

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) è stato adottato dalla Provincia di Biella con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 26/04/2004 ed è stato approvato dalla Regione Piemonte con Delibera di Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 56/77, pubblicata sul BUR del 23/11/2006.

3.4.1 ANALISI P.T.P. BIELLA - AREA DI MASSERANO

Come dichiarato nel sito istituzionale della Provincia di Biella, il P.T.P. di Biella non è ancora adeguato al P.P.R., quindi, nelle more dell'adeguamento quanto contenuto nella tavola CTP-PAE e nella tavola MA10 è da intendersi superato dal dato di dettaglio previsto nel P.P.R.; pertanto, per gli aspetti relativi alle "sensibilità paesistiche ed ambientali" del territorio indagato si rimanda alla consultazione del precedente § 3.2.1.

Dalla consultazione della Tavola IGT – A riportata nella Figura 3.4.1 si deduce che l'area di studio è ascrivibile alle seguenti voci:

- paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11): vigneti e risaie;
- aree coltivate: risaie;
- aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): risicole (riso di Baraggia Biellese e Vercellese);
- aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): aree viticole (Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia, Erbaluce di Caluso, Lessona).

Ai sensi dell'art. 2.11 sono "Paesaggi agrari di interesse culturale" "le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione."; ai sensi del comma 3 del medesimo articolo "I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale."

Nelle aree per la tutela delle colture di specializzazione D.O.C. e D.O.P. il Piano, all'art. 3.8, stabilisce "l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, [...] e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.) [...]".

Nel caso di specie si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]".




Figura 13 - Stralcio Tavola IGT – A del P.T.P. Biella “Carta delle politiche per l’assetto del sistema agricolo e rurale” – In rosso l’area di ubicazione dell’impianto fotovoltaico sito in Comune di Masserano (BI) nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l’area recintata relativa alla riprogettazione.

Si evidenzia che il progetto, come dettagliatamente illustrato nell’elaborato dedicato alla descrizione del progetto (R.11.2), sia stato progettato al fine di inserirsi armoniosamente in quanto nella progettazione delle opere di mitigazione e compensazione si è tenuto conto di:

- Contribuire all’aumento dello stato di biodiversità, favorendo la ricchezza di specie ivi presenti attraverso l’inserimento dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto di un prato polifita costituito da minimo 8 specie differenti, da fasce vegetate e da macchie arboreo-arbustive costituite da 8 specie arboree e 10 specie arbustive e dall’inserimento di un’area dedicata al ripristino dell’habitat 4030. Gli elementi vegetali previsti per la realizzazione del presente progetto, quali l’impiego di esemplari arborei ed arbustivi, per le opere di mitigazione e/o compensazione e per la ricostituzione dell’habitat baraggivo, e l’impiego di specie erbacee, per la realizzazione del prato polifita, contribuiranno ad apportare nuova biodiversità opponendosi alla perdita di quella già presente;
- Prevenire l’ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici da parte delle opere di mitigazione, garantendo uno spazio consono tra i pannelli e le opere mitigative stesse, anche in considerazione del fatto che è stato richiesto di evitare potature mediante mezzi meccanici (Regione Piemonte n. protocollo 0025288);
- Conservazione dei canali irrigui esistenti e conformità con le norme tecniche attuative del regolamento del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Verellese, specificatamente si è mantenuta la garanzia di accesso per eventuali operazioni di manutenzione;
- Mantenimento della continuità percettiva dello stato di fatto con particolare riferimento allo skyline: gli interventi in progetto non introdurranno all’interno del contesto paesaggistico di riferimento (analizzato nel dettaglio in M_12.3_MAS_AS_Relazione paesaggistica) elementi che andranno a modificare il profilo dello skyline dei luoghi, in quanto i manufatti in progetto e le essenze arboree selezionate presenteranno altezze contenute, tenendo in considerazione la vita utile dell’impianto (25-30 anni). A livello percettivo la porzione di impianto più vicina alla SP 317 sarà mitigata con una fascia vegetata arborea-arbustiva, la quale garantirà un certo grado di mascheramento in tutte le stagioni dell’anno (vedasi l’elaborato M_7.4_MAS_AS_1_Fotosimulazioni) e che allo stesso tempo garantirà il mantenimento della percezione della profondità di campo, senza determinare una barriera visiva continua. Inoltre, tale fascia

vegetata, avente essenze che rimandano alle specie tipiche del querceto-carpinetto della Riserva Naturale vicina, garantirà una continuità percettiva rispetto all'ambiente circostante.

Occorre al riguardo evidenziare che il progetto di cui trattasi è accompagnato da una "Relazione agronomica" che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame. La "Relazione agronomica", alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state realizzate produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano.

Per quanto fin qui esposto non si rilevano elementi di incompatibilità alla realizzazione delle opere in progetto nell'area di studio.

3.5 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) DI MASSERANO

Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) è stato approvato con Deliberazione G.R. n. 54-2488 del 23/01/2015. Negli anni si sono susseguite alcune varianti, delle quali la più recente è quella del PRGC n. 1 adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 27/09/2017.

Come desumibile dalla consultazione della Tavola di Piano denominata "Vincoli su articolazione generale del territorio comunale" (cfr. stralcio riportato nella Tavola fuori testo 3.5.1), l'area di potenziale ubicazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" interessa le seguenti voci di tutela:

- aree vincolate dal DD. MM. 01/08/1985 Galassini "Aree della Baraggia Vercellese";
- ambiti agricoli E2 – risaie;

parzialmente la fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150 m – comma 1, lett. c dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.) misurata dal Rio Guarabione (ad Est) e dal Rio Triogna (a Ovest) per le sole opere di mitigazione ambientale (fascia di vegetazione perimetrale per l'inserimento paesaggistico – ambientale delle opere).

Infine, le opere in progetto non interferiscono con il perimetro della Riserva Naturale Orientata "Le Baragge".

Sono di seguito discussi gli articoli di riferimento per i vincoli sopra elencati.

ART. 38 – AREE ASSOGGETTATE ALLA DISCIPLINA DEL D. LGS. 42/2004

1. Le fasce, per una profondità di m 150,00 dalle sponde di torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e le aree boscate sono sottoposte alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 come previsto dall'art. 142 di detto Decreto. Parte del territorio comunale Baraggio, incluso nel perimetro delle "Aree della Baraggia Vercellese", è area vincolata ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 in quanto soggetta ai DD.MM. 01.08.85 – Galassini.
2. Per esse ogni intervento consentito dal PRG è subordinato, quando previsto, alle autorizzazioni previste dalle procedure di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, anche a livello di normativa regionale. I seguenti corsi d'acqua, iscritti negli elenchi

di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775, sono evidenziati sull'elaborato della serie PR.3 di progetto:

- a) torrente Ostola, rio Osterla, rio Cacciano, rio Bisingana, rio Garabione, rio Triogna.

Come precedentemente evidenziato, le aree di studio sono ricomprese entro il c.d. Galassino "Aree della Baraggia Vercellese" definito ai sensi dei DD. MM. 01/08/1985; per quanto attiene alle fasce di 150 m misurate dai torrenti Triogna e Guarabione si osserva che le stesse saranno marginalmente interessate dalle opere di mitigazione paesaggistica. Occorre, inoltre, sottolineare che il progetto non interferisce con le aree boscate individuate lungo i torrenti sopra citati (cfr. Tavola fuori testo 3.5.3 che riporta stralcio della Tavola P.R.6 di Piano denominata "Sintesi delle previsioni di Piano").

Si osserva al riguardo che il progetto di cui trattasi è corredato di apposita "Relazione paesaggistica" come richiesto dal P.E.A.R. Piemonte ai fini della verifica della compatibilità delle opere con gli obiettivi di tutela paesaggistica. Alla "Relazione paesaggistica" si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento; in questa sede è sufficiente evidenziare che suddetta Relazione ha dimostrato la compatibilità paesaggistica dell'impianto fotovoltaico "a terra" in esame.

Dalla consultazione della Tavola di P.R.G.C denominata "Fattibilità geologica su articolazione generale del territorio comunale" (Tavole P.R.2.B e C riportate fuori testo – cfr. Tav. 3.5.2) si evince che l'impianto fotovoltaico in progetto interessa aree ascrivibili alle Classi I e II ovvero di pericolosità da ridotta o assente a moderata.

CAPO F - AREE DA SOTTOPORRE A TUTELA GEOLOGICA

ART. 40 - NATURA DEI VINCOLI

1. Sulla base delle indagini geologiche è stata elaborata la carta di sintesi e di idoneità all'utilizzazione urbanistica (ripresa integralmente negli elaborati serie P2 in sovrapposizione all'articolazione generale del territorio) secondo le indicazioni della CIRCOLARE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 7/LAP DEL 6.5.1996 "L. R. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e della NOTA TECNICA ESPLICATIVA del dicembre 1999.
2. Il territorio di Masserano è stato suddiviso nei seguenti raggruppamenti (facenti capo a tre classi di utilizzazione), caratterizzati da differenti condizioni geomorfologiche ed ai quali corrisponde una diversa normativa per gli interventi edificatori e di trasformazione morfologica, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 delle presenti N.di A. per quanto concerne la fascia di rispetto dei corsi d'acqua. 3. Il territorio di Masserano è inoltre inserito nella zona 4 di cui alla normativa sismica dell'ordinanza P.C.M. n. 3.274 del 20.3.2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". In tale zona "I nuovi edifici strategici e le nuove opere infrastrutturali importanti, compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti, devono essere progettati con la nuova normativa". Per qualsiasi intervento che incida sul territorio, non solamente di edificazione, occorre comunque fare riferimento alla normativa dettata dal D.M. 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni".

ART. 41 - CLASSE 1 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA RIDOTTA O ASSENTE

Comprende le porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni all'utilizzo urbanistico. Si tratta di aree, pianeggianti o poco acclivi, non soggette ad attiva dinamica morfologica e senza rilevanti limitazioni litotecniche. In questa classe sono consentiti interventi di edificazione nel rispetto del D.M 14.1.2008, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica dei materiali interessati dalle opere di fondazione.

ART. 42 - CLASSE 2 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA

Si tratta di aree potenzialmente assoggettabili a condizioni di moderata pericolosità. In genere sono settori del territorio con acclività media e/o con Fattoria solare del Principe – Masserano (BI)

Data: 31/07/2023

43

morfologia varia in breve spazio; talvolta la limitazione è data dalla presenza di materiali con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti. L'utilizzo urbanistico può avvenire, sulla base di un'analisi geologica puntuale secondo le indicazioni del D.M. 14.1.2008, con l'adozione di limitati accorgimenti tecnici realizzabili esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o nell'immediato intorno, senza che ciò incida negativamente sulle aree limitrofe.

Come precedentemente evidenziato, l'impianto fotovoltaico in progetto interessa aree ascrivibili alle Classi I e II ovvero di pericolosità da ridotta o assente a moderata per le quali nulla osta alla realizzazione, anche ai sensi del P.E.A.R. Piemonte. Si rileva altresì che le opere in progetto non interferiscono con le aree di "Dinamica torrentizia Eea - molto elevata" individuate in corrispondenza dei Torrenti Triogna e Guarabione.

Si evidenzia al riguardo che la compatibilità delle opere di cui trattasi è dimostrata dalla "Relazione geologico - geotecnica" che accompagna il progetto alla quale si rimanda per ogni necessità di approfondimento.

ART. 71 – AMBITI AGRICOLI

Le aree agricole di Masserano sono suddivise in quattro sottozone territoriali omogenee, differenziate in base alle caratteristiche ambientali, agronomiche, produttive, socioeconomiche, di integrità territoriale, nonché in relazione alla loro collocazione nella zona rurale ed alla specifica suscettività di destinazione urbanistica. Le sottozone sono di seguito individuate.

Ambiti di primaria importanza in termini di capacità utile produttiva, caratterizzate da una limitata compromissione territoriale extra-agricola, si distinguono in:

- AMBITI E1 - prati, prati pascoli e seminativi.
- AMBITI E2 - risaie. Vaste aree localizzate nella parte meridionale del territorio comunale generalmente messe a coltura in anni recenti su terreni Baraggivi fortemente impermeabili e irrigate a sommersione mediante acqua proveniente da bacini artificiali montani. Ulteriori interventi di sviluppo delle superfici a risaia dovranno essere coerenti con quanto previsto nel "Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella Provincia di Biella" (Deliberazione del Consiglio Provinciale 76 del 23/09/2002 e Decreto Presidente Giunta Regionale n° 4 del 15 Gennaio 2003). A favore degli ambiti residenziali, produttivi e terziari esistenti e di nuovo impianto dovrà essere resa franca da risaia una fascia di almeno 100 m, diminuibile fino a 50 m in casi particolari connessi a insediamenti già esistenti. In ogni caso la formazione di nuove risaie deve essere accompagnata dall'intromissione di siepi e filari alberati (quali elementi naturaliformi da introdurre nell'ambito del sistema agricolo).
- AMBITI E3 - aree di primaria importanza (vigneti e frutteti misti vigneti) in termini di capacità utile sia produttiva, in quanto caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, sia ambientale che paesaggistica, pertanto suscettibile di tutela. Sono ammessi esclusivamente gli interventi agrotecnici, mentre sono limitati gli interventi edilizi sia per entità che per funzione.
- AMBITI E4 - aree incolte (cespuglietti, arbusteti e brughiere) per le quali, in assenza di trasformazioni agricole del suolo per usi agricoli produttivi, non sono ammessi interventi edilizi. Alle aree è attribuito un convenzionale indice fondiario pari a 0,001 m³/m² per la nuova costruzione di residenze agricole da utilizzarsi in accorpamento ad altre aree agricole, ai fini del raggiungimento della volumetria computabile per la loro esecuzione.

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi sul territorio dovranno essere attuati nel rispetto dell'ambiente ed attentamente valutati da un punto di vista ecologico-paesaggistico, sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo e di urbanizzazione a rete. [...]

Nel caso di specie si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]".

Occorre al riguardo evidenziare che il progetto di cui trattasi è accompagnato da una "Relazione agronomica" (cfr. [Elaborato M_12.1_MAS_AS_1](#)) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, alla quale si rimanda per approfondimenti, che conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa "Relazione agronomica" evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica rileva infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Roasio e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si rileva che, per quanto fin qui esposto, non si rilevano elementi di incompatibilità alla realizzazione delle opere in progetto nell'area di studio.

Dalla consultazione della Tavola di Piano PR7 denominata "Planimetria di Piano con previsioni urbanistiche dei Comuni contermini" (cfr. Stralcio fuori testo 3.5.4) si deduce che l'area di impianto è ricompresa alla voce "aree di tutela naturalistica" normata dall'articolo 73 delle N.T.A. di Piano di seguito richiamato e discusso.

ART. 73 – AREE DI TUTELA NATURALISTICA

Aree di ex cave oggetto di avvenuto ripristino ambientale, incluse in un più vasto contesto agricolo e boscato, che per le loro caratteristiche costituiscono valenza ambientale, pertanto suscettibile di tutela.

PRESCRIZIONI GENERALI

In queste aree sono ammesse unicamente le opere connesse allo svolgimento dell'attività agricola ed al mantenimento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche. Non sono quindi ammesse opere che modifichino i caratteri dei luoghi, dette aree costituiscono infatti areali che permettono di aumentare il grado di biodiversità.

INTERVENTI AMMESSI

- Gli interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività turistico ricreativa (cartellonistica indicativa ed esplicativa, aree pic-nic, piste ciclabili, parchi giochi, recinzioni, percorsi vita, chioschi per servizi igienici e punti di ristoro e accoglienza di superficie utile massima pari a 50 m² e altezza massima non > a m 3,00) purché i materiali impiegati siano tipici del luogo (pietra e legno) e siano ben integrati con l'ambiente circostante.
- Nuove recinzioni, se indispensabili all'attività agricola, sono ammesse esclusivamente con tipologia a staccionata in legno (costituita da montanti di altezza non superiore a m 1,00 uniti fra loro da traverse orizzontali senza barriere continue al suolo); la realizzazione delle recinzioni non dovrà determinare una privatizzazione completa delle aree, per cui negli ambiti oggetto di intervento dovranno comunque essere garantiti varchi per percorsi pubblici di tipo pedonale, ciclabile, ippico, completi di aree per la sosta o l'osservazione naturalistica.

Come precedentemente evidenziato, si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]".

Occorre al riguardo ribadire che il progetto di cui trattasi è accompagnato da una "Relazione agronomica" che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame. La Relazione agronomica, alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, altresì, che si propone adeguato inserimento paesaggistico - ambientale dell'impianto in progetto (si veda, al riguardo, quanto argomentato nella sezione relativa alla valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale).

Per quanto fin qui esposto non si rilevano elementi di incompatibilità alla realizzazione delle opere in progetto nell'area di studio.

3.6 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.)

La Legge Regionale n. 43 del 7 Aprile 2000 è la norma di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria in Piemonte. Nella medesima Legge sono definiti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (di seguito P.R.Q.A.) nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.Q.A.) e l'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (I.R.E.A.).

Il P.R.Q.A. è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, avente come obiettivo il miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 364-6854 del 25 Marzo 2019 è stato approvato il Piano in esame ("Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'aria ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 43") a seguito dell'esito di procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La documentazione del P.R.Q.A. illustra i seguenti temi:

- Lo stato di qualità dell'aria e l'individuazione degli ambiti che hanno maggior peso sulla qualità dell'aria (Agricoltura, Energia, Trasporti, Industria);
- Approfondimenti tecnici utili a validare, da un punto di vista scientifico, i contenuti del P.R.Q.A. (quali Source Apportionment modellistico ed analitico, Analisi dei consumi energetici e delle riduzioni emissive ottenibili, Valutazione degli effetti ambientali del P.R.Q.A. in riferimento ai cambiamenti climatici, Dichiarazione di Sintesi del percorso di V.A.S.);
- Le misure afferenti a ciascun ambito e relativa quantificazione in termini di riduzione emissiva;
- I risultati delle simulazioni modellistiche relative all'attuazione delle misure di qualità dell'aria, che indicano il 2030 quale anno di rientro nei limiti di qualità dell'aria, definiti nella Direttiva 2008/50/CE.

Dalla consultazione dell'Allegato A al Piano denominato "Misure di Piano" si evince che i progetti in esame sono ascrivibili all'obiettivo EE.07 "Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili che non prevedano il ricorso a processi di combustione".

Nella scheda relativa al già menzionato obiettivo EE.07 si legge, infatti, quanto segue:

"[...] l'obiettivo di progressiva sostituzione dei consumi da fonte fossile con quote crescenti di fonti rinnovabili, nel contesto di qualità dell'aria del territorio piemontese e del bacino padano, dovrà giocoforza comportare un cambio di mentalità nell'utilizzo delle potenzialità endogene della biomassa ligno – cellulosica, spostando il baricentro verso il cippato ed il pellet a scapito della legna da ardere, e favorire un'integrazione tramite l'incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili elettriche e termiche che, viceversa, non prevedano il ricorso a processi di combustione con conseguente rilascio di inquinanti in atmosfera. [...]"

Tra le principali fonti chiamate a dar corpo al processo di diversificazione a fini termici all'obiettivo europeo al 2030 [...] si richiamano la fonte idroelettrica, ancorché già ampiamente sfruttata, la fonte eolica, [...], idrotermica e geotermica mediante sistemi a pompe di calore, nonché gli impianti fotovoltaici per i quali, in ossequio al principio del contenimento del consumo di suolo, si ritengono validi i criteri di individuazione delle aree inidonee alla loro localizzazione individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 3-1183 del 2010.

La consapevolezza di tale necessità comporterà l'assunzione di scelte volte a ridurre o eliminare i vincoli ostativi o procedurali/amministrativi che allo stato attuale costituiscono un ostacolo allo sviluppo di talune fonti come, a titolo esemplificativo, quelle sopra menzionate in ragione del privilegio accordato ad un'impostazione di minimizzazione degli impatti nell'ambito di un mix variabile di fonti."

L'indicatore per il monitoraggio dei progressi di produzione termica ed elettrica da FER è stimato pari a 2.382 Ktep, come da proposta di Piano Energetico Regionale Ambientale.

Il recepimento nazionale della Direttiva aria che con il D. Lgs. 155/2010 ha delineato un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, ha portato ad un processo di revisione di tutti gli strumenti a servizio della valutazione della qualità dell'aria, primi fra tutti il programma di valutazione (rete e modelli) e la zonizzazione del territorio. Si consideri, infatti, che ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto legislativo spetta a Regioni e Province la redazione di appositi progetti recanti la suddivisione territoriale in zone ed agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria; è, inoltre, stabilita la revisione delle zonizzazioni vigenti e la loro rivalutazione sulla base dell'Appendice I al Decreto.

L'art. 4 del D. Lgs. 155/2010 specifica i criteri per la classificazione territoriale, prevedendo che progetti di classificazione e zonizzazione siano sottoposti a revisione almeno quinquennale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41-855 la Regione Piemonte ha approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale relativa alla qualità dell'aria – ambiente ed individuato sistemi utili alla sua valutazione (quale, ad esempio, il Programma di Valutazione). Con Nota Prot. DVA-2012-0021668 DEL 11/9/2012 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'esito favorevole delle proprie valutazioni sulla conformità dei progetti di zonizzazione e classificazione del territorio regionale e con successiva Nota Prot. DVA-2013-0030115 del 23/12/2013 ha comunicato l'esito favorevole relativo al Programma di Valutazione.

Il progetto relativo alla zonizzazione e classificazione del territorio piemontese, sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana per gli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P nonché obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all'ozono, ha ripartito il territorio nelle seguenti zone ed agglomerati (cfr. successiva Figura 14):

- Agglomerato di Torino – codice zona IT0118;
- Zona denominata Pianura – codice zona IT0119;
- Zona denominata Collina – codice zona IT0120;
- Zona denominata di Montagna – codice zona IT0121;
- Zona denominata Piemonte – codice zona IT0122.




Figura 14 - Mappa della zonizzazione del territorio del P.R.Q.A. (il Comune di Masserano è individuato con un ovale di colore blu).

Dalla consultazione della mappa d'insieme della zonizzazione del territorio e dell'elenco dei Comuni e zonizzazione relativa si evince che il Comune di riferimento, ovvero Masserano (BI), sono ricompresi in zona denominata "Collina" con codice IT0120.

Detta zona è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione per la salute umana per i seguenti inquinanti: NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. In particolare, questa zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, B(a)P. Il benzene, invece, si posiziona tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. I restanti inquinanti sono sotto la soglia di valutazione.

Si rileva che il progetto in esame, rientrando tra gli interventi per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti (l'impianto fotovoltaico, come dimostrato in dettaglio nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale, è in grado di determinare "emissioni evitate"), è coerente con gli obiettivi del P.R.Q.A. favorendo gli obiettivi che lo stesso Piano si pone sul tema dei cambiamenti climatici e del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

3.7 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA

3.7.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c, della L. n.183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po disciplina:

- con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art.8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n.102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art.26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

- a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;
- c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

Il Piano definisce agli artt. 29, 30 e 31 le attività che possono essere localizzate entro le fasce fluviali individuate dal Piano stesso.

Come desumibile dalla Figura 15 sotto riportata, l'area interessata dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non ricade entro le fasce fluviali del F. Po e, pertanto, non è sottoposta alle indicazioni/prescrizioni dettate dal presente Piano sovraregionale.




Figura 15 - Stralcio delle "Fasce fluviali P.A.I." (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it); in rosa il sedime dell'impianto fotovoltaico in esame).

3.7.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]" (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

Dopo un lungo iter, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del "Programma di Misure" relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del

D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel P.G.R.A. che definisce, "in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati."

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (P.A.I. e P.A.I. Delta). Verificato che il P.G.R.A. "agisce in un'ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile", si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati della vigente pianificazione del P.A.I. e P.A.I. Delta non risultando sovrapponibili le aree allagabili rispetto alle Mappe redatte ai sensi del D. Lgs. 49/2010 oltre che mancanti quelle relative alle coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE).

In particolare, le Mappe della pericolosità riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

Le Mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) ed il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante con diversa colorazione: giallo (R1 - Rischio moderato o nullo), arancione (R2 - Rischio medio), rosso (R3 - Rischio elevato), viola (R4 - Rischio molto elevato).

Nel sottoparagrafo seguente è riportata l'analisi del P.G.R.A. per l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

3.7.2.1 ANALISI P.G.R.A. – AREA DI MASSERANO




Figura 16 - Stralcio delle “Mappe di pericolosità 2020” del P.G.R.A. (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it). La campitura rosa indica i tre sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l'area recintata relativa alla riprogettazione; l'area a “probabilità di alluvioni elevata” ad Est è interessata dalle sole opere di mitigazione paesaggistico - ambientale.

Come desumibile dalla consultazione della Figura 16 in cui è riportato lo stralcio delle “Mappe di pericolosità 2020” del P.G.R.A., solo una ridottissima parte delle opere di mitigazione paesaggistico – ambientale ad Est ricadono in area con probabilità di alluvione elevata (tr. 20/50 – H-frequente). Altrettanto dicasi per il rischio di allagamento; in particolare, come rilevabile dalla consultazione della Figura 17 in cui è riportato lo stralcio delle “Mappe di rischio 2020”, le sole opere di mitigazione paesaggistico – ambientale ad Est ricadono marginalmente in area con scenario di rischio elevato “R3”.



Figura 17 - Stralcio delle "Mappe di rischio 2020" del P.G.R.A. (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it). La campitura rosa indica i tre sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l'area recintata relativa alla riprogettazione; l'area a "probabilità di rischio R3" ad Est è interessata dalle sole opere di mitigazione paesaggistico - ambientale.

4 PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

4.1 RETE NATURA 2000 E AREE NATURALI PROTETTE

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste Direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due Direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornamentiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie ed agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

La Valutazione di Incidenza è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani e Progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del D.P.R. 357/97).

La L.R. 29 Giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (con particolare riferimento al Titolo III ed agli Allegati B, C e D) norma in Regione Piemonte il procedimento della Valutazione di Incidenza.

Per stabilire se un Progetto o Piano debba essere assoggettato a Valutazione di Incidenza è necessario conoscerne le caratteristiche in relazione alle peculiarità ambientali del territorio entro cui si colloca. In assenza di specifici Piano di Gestione o di misure di conservazione sito – specifiche, strumento di riferimento sono le Misure di Conservazioni generali, costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito, che prevedono tra l'altro alcuni casi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

Per quanto attiene all'area di studio si considera quanto segue:

- a) L'area di Masserano, come già precedentemente argomentato, è contermina al sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda" entro i cui confini è definito il perimetro della "Riserva naturale regionale delle Baragge"; le Installazioni fotovoltaiche non interesseranno direttamente il sito diversamente dalla linea di connessione elettrica che, come desumibile dalla Figura 5.1.1 sotto riportata, attraverserà il Sito ZSC lungo la viabilità esistente (strada provinciale). Le potenziali interferenze dirette ed indirette delle attività di cantierizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico nonché della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale sono analizzate nello "Studio di Incidenza" di cui il progetto è corredato ed al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti;
- b) la linea di connessione elettrica, come desumibile dalla Figura 18 sotto riportata, attraverserà il Sito ZSC summenzionato lungo una strada provinciale anche entro i confini comunali di Brusnengo. Le potenziali interferenze dirette ed indirette delle attività di cantierizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico e della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale sono analizzate nello "Studio di Incidenza" di cui il progetto è corredato ed al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

La "Riserva naturale orientata delle Baragge" è stata istituita con L.R. n. 3 del 14/01/1992 con le finalità così specificate:

1. tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche attraverso interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree che abbiano subito modificazioni reversibili;
2. consentire, qualificare e valorizzare le attività agricole presenti nell'area;
3. assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi, compatibilmente con le attività agricole presenti.

Attualmente la gestione della Riserva è stata affidata all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore che non ha ancora provveduto alla redazione di un piano di gestione.

In generale, fino all'entrata in vigore del summenzionato Piano di gestione, nel territorio della Riserva valgono le Norme di salvaguardia stabilite dall'atto istitutivo della Riserva stessa che, all'art. 6, dispone quanto segue:

«Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge, oltre al rispetto della legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

1. aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;
2. aprire e gestire discariche;
3. costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole e forestali. [...].»

Si osserva che la messa in opera delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non comporterà alcuna delle azioni vietate di cui all'art. 6 della L.R. 3/1992 summenzionata; si evidenzia che per l'attraversamento della "Riserva naturale delle Baragge" con interrimento della linea elettrica di connessione sarà richiesto, in fase di realizzazione delle opere, nulla osta all'Ente Gestore laddove necessario.




Figura 18 – Siti Rete Natura 2000 e aree protette presenti nell’area di studio di Masserano (campitura rosa – fuori scala - indicante i tre sottocampi costituenti l’impianto fotovoltaico nel progetto presentato in prima istanza e la linea verde l’area recintata relativa alla riprogettazione); la linea continua rossa indica il tracciato interrato di connessione alla rete del Gestore nazionale ed il poligono blu la stazione elettrica.

Nel caso specifico, in base agli approfondimenti effettuati nel più volte citato “Studio di Incidenza” nonché all’interno dell’elaborato di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale (cfr. sezione “Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi”) e considerato che la linea di connessione, benché interna al citato Sito Rete Natura 2000 e Riserva Naturale, sarà interrata lungo viabilità esistente (Strada Provinciale), si ritiene che non ci siano impatti significativi nei confronti di habitat e specie tutelati dal Sito Rete Natura 2000 (Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE).

Dalle analisi effettuate all’interno dello “Studio di Incidenza” emerge quanto riportato di seguito:

- la realizzazione degli interventi in progetto non comporta l’interessamento e, conseguentemente, l’alterazione e/o il danneggiamento di habitat di interesse comunitario e prioritario;
- la realizzazione degli interventi in progetto non comporta modificazioni quantitative e qualitative delle popolazioni di specie inserite nell’All. II e IV della Dir. Habitat e nell’All. I della Dir. Uccelli;
- non sussistono elementi di contrasto con le Misure Generali di Conservazione, approvate con D.G.R. n. 54- 7409 del 7 Aprile 2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016;
- non sussistono elementi di contrasto con le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) del Sito IT 1120004 “Baraggia di Rovasenda”, approvate con DGR n 24-4043_del 10/10/2016.

Si evidenzia, infine, che la summenzionata L.R. 19/2009 definisce la Rete ecologica regionale che, successivamente, è stata implementata entro il Fattoria solare del Principe – Masserano (BI)

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) discusso nel precedente § 3.2. Con particolare riferimento alla Tavola P5 del P.P.R. si ribadisce che le opere in progetto non determinano alcun tipo di interferenza e sono ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela di Piano.

Per quanto sopra esposto si rileva che l'impianto in progetto non determina elementi di contrasto con gli obiettivi di tutela naturalistica del territorio indagato.

5 VINCOLI DI TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI

5.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Le aree di progetto non interessano direttamente aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; gli interventi, infatti, si collocano all'esterno della fascia di tutela paesaggistica ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., articolo 142, comma 1, lett. c), misurata dal Rio Triogna (ad Ovest) e Rio Guarabione (ad Est) dell'area individuata per la localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in Comune di Masserano e delle aree boschive tutelate ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., articolo 142, comma 1, lett. g); si specifica che la fascia di tutela del Rio Guarabione e del Rio Triogna sono marginalmente interessate dalle opere di inserimento paesaggistico – ambientale progettate.

I progetti delle opere che si intendono eseguire in Comune di Masserano sono interamente ricompresi entro il c.d. Galassino (D. M. 1 Agosto 1985) delle "Aree della Baraggia vercellese" così come descritta dalla Scheda di P.P.R. di seguito riportata (si veda anche il precedente § 3.2 per la discussione relativa al Piano Paesaggistico Regionale). L'analisi della compatibilità delle installazioni fotovoltaiche è condotta in apposita "Relazione paesaggistica" cui si rimanda per approfondimenti sul tema.

Come riportato alla sezione "Prescrizioni particolari" "l'installazione di impianti di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo – identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi elenchi del P.P.R., ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda". Al riguardo si evidenzia che la "Relazione di valutazione dei possibili impatti visivi cumulativi" a corredo della documentazione progettuale analizza l'intervisibilità dell'impianto in progetto con l'obiettivo di definire la percezione visiva degli ingombri generati rispetto alle visuali panoramiche e/o alle componenti percettivo – identitarie del paesaggio entro cui l'impianto fotovoltaico sarà installato.

Per completezza di discussione pur non essendo attivata la procedura di Autorizzazione Unica ex D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., si rileva inoltre che all'interno delle "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D. M. Sviluppo Economico del 10/09/2010) si specifica che "il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa [...] al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; [...] si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto" (l'area contermini si estende fino ad una distanza pari a 50 volte l'altezza massima da terra dell'impianto).

Nel caso preso ad esame nel presente Studio di Impatto Ambientale, considerando la massima altezza da terra dei pannelli fotovoltaici di circa 5,2 m e, pertanto, risultando le aree contermini pari a 260 m, in base a quanto stabilito dalle "Linee guida":

- le aree di progetto, come discusso già ricomprese entro il c.d. Galassino delle "Aree della Baraggia Vercellese", sono da considerarsi contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (fascia di tutela paesaggistica misurata dal Rio Triogna ad Ovest e dal Rio Guardabione ad Est dell'area di ubicazione delle installazioni fotovoltaiche). La valutazione di questo aspetto sarà rimessa, nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, alla competente Soprintendenza.

Per quanto attiene alle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale, occorre considerare che le stesse saranno interrate lungo viabilità esistente o agganciate in canaletta ad infrastrutture esistenti quando non possibile l'attraversamento dei corsi d'acqua in TOC (vedi per ulteriori dettagli § 7) non determinando, quindi, un'alterazione dello stato dei luoghi; per la realizzazione delle opere non sarà, pertanto, necessario richiedere Autorizzazione paesaggistica.

D.M. 1 agosto 1985


Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004


Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

Numero di riferimento regionale:
B013

Comuni:
Brusnengo, Castelletto Cervo, Lessona, Masserano (BI)
Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda (VC)

Codice di riferimento ministeriale:
10290



<p>Riconoscimento del valore dell'area</p>	<p>La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) si tratta di zone residue da vaste coltivazioni di riso. L'ambiente è costituito da boschi più o meno radi di querce, betulle, carpini, pini silvestri, etc., che un tempo colonizzavano i terrazzi che ornano i margini della pianura piemontese da Biella fino al Ticino. Il paesaggio, la vegetazione, la fauna hanno caratteri unici per le particolari condizioni ambientali, in particolare la presenza di paleosuoli formati durante gli interglaciali. L'interesse della Baraggia è quindi legato alla presenza degli ultimi relitti di vegetazione naturale e di boschi presenti nella pianura Padana, ai particolari aspetti paesaggistici e all'esistenza di entità botaniche e faunistiche particolarmente rare. Nella Baraggia vercellese sono inoltre presenti importanti siti archeologici".</p>					
 <p>Superficie kmq 53,88</p>						
<p>Altri strumenti di tutela</p>	<p>D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g. Riserva naturale delle Baragge; SIC: Baraggia di Rovasenda (IT1120004). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gattinara, Santuario della Madonna di Rado (Not. Min. 06/06/1908); Castelletto Cervo, Monastero Cluniacense dei SS. Pietro e Paolo (artt. 10-12).</p>					
<p>Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione</p>	<p>Il paesaggio mantiene le peculiarità descritte e caratterizzate da ambienti naturali baraggivi, radure, boschi di latifoglie e ampie zone coltivate a risia. Si aprono numerose visuali verso le colline biellesi, le Alpi e il Monte Rosa; si segnalano i tratti panoramici delle strade Rovasenda-Brusnengo, Rovasenda-Gattinara e Castelletto Cervo-Masserano. Tra i beni si segnalano il monastero dei SS. Pietro e Paolo a Castelletto Cervo, posto in affaccio sull'orlo del terrazzo naturale, e il santuario della Madonna di Rado, ubicato all'ingresso meridionale del centro abitato di Gattinara. Permangono aree agricole, prative e fasce boscate costituenti varchi liberi ineditati con funzione di corridoi ecologici tra le aree collinari e il terrazzo baraggivo. L'esistenza di servizi militari ha provocato una cesura nella continuità degli ambienti naturali a causa delle ampie superfici utilizzate per lo stoccaggio e il deposito dei mezzi. Le principali trasformazioni riguardano la crescita urbanistica avvenuta lungo le strade Arona-Biella e Castelletto Cervo-Masserano, con insediamenti produttivi, artigianali e commerciali a nastro e depositi con impatti notevoli sulle visuali della baraggia. Nei pressi del santuario della Madonna di Rado, gli ampliamenti delle aree urbanizzate hanno alterato il rapporto visuale esistente tra l'emergenza e il centro abitato riducendo le aree agricole originarie. Si evidenzia la probabile realizzazione della bretella autostradale che potrebbe causare un ulteriore aumento della pressione insediativa, specialmente lungo le arterie viarie, e la conseguente perdita e frammentazione di superfici agricole, prative e boscate.</p>					
<p>Ambiti e Unità di paesaggio</p>	<p>Ambiti di paesaggio (art. 10): 22 - Colline di Curino e Coste della Sesia 23 - Baraggia tra Cossato e Gattinara</p>		<p>Unità di paesaggio (art. 11): 2201, 2301, 2302, 2303 - Sono di tipologia normativa IV, VI, VII, VIII, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità e rurale/insediato non rilevante</p>			
<p>Principali obiettivi di qualità paesaggistica</p>	<p>1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 2.5.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 22 e 23)</p>					
<p>Struttura del paesaggio e norme di riferimento</p>	<p>Naturalistico - ambientale Artt. 14, 16, 17, 18, 20</p>	<p>Storico - culturale Artt. 22, 24, 25, 28</p>	<p>Perceptivo - identitario Artt. 30, 31, 32</p>	<p>Morfologico - insediativo Artt. 34, 37, 38, 39, 40</p>	<p>Rete di connessione paesaggistica Art. 42</p>	
<p>Prescrizioni contenute nelle Nda</p>	<p>Artt. 14, 16, 39</p>					
<p>Prescrizioni specifiche</p>	<p>Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi <i>Elenchi</i> del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Al fine di tutelare l'integrità del paesaggio baraggivo non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno effettuate attraverso sbanamenti o livellamenti se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi sugli altri edifici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificio consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto consolidato. Gli interventi riguardano i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse. Le aree di pertinenza del demanio militare all'atto della loro dismissione sono da destinare ad attività compatibili con i valori paesaggistici e ambientali dell'area quali, ad esempio, le attività connesse alla Riserva naturale esistente (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi identificati nella Tav. P4 (16). Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Le sistemazioni agrarie, che prevedono l'asportazione di materiale argilloso, sono consentite solo se finalizzate al miglioramento fondiario, con sistemazione del piano campagna finale recuperato senza riporto di materiale ad estemo. La differenza tra la quota del suddetto piano campagna finale recuperato e il piano originario deve essere compresa tra +/- 200 cm. Le opere idrauliche funzionali alle attività agricole devono essere realizzate con geometrie, materiali e cromie tali da ridurre l'impatto visivo, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica (22). Eventuali nuovi tracciati viari e l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). La visibilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo la visibilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).</p>					

5.2 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Nelle aree di pertinenza dell'impianto fotovoltaico di progetto non è presente alcuna zona sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Si rileva che il progetto è corredato di "Relazione archeologica" a cui si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento (cfr. elaborato M_12.6_MAS_AS_0 e M_12.13_MAS_AS_0_VPIA).

Gli approfondimenti in merito alla valutazione del rischio archeologico sono riportati nella Relazione archeologica allegata al progetto, alla quale si rimanda; la relazione (M_12.6_MAS_AS_0_Relazione_archeologica) e le carte a supporto della stessa (M_12.7_MAS_AS_0_Carta dei siti archeologici e M_12.8_MAS_AS_0_Carta della visibilità dei suoli) sono state aggiornate in seguito delle richieste di integrazione ricevute dal MIC/SABAP, e sono state prodotte come da richiesta pervenuta la Carta del Potenziale Archeologico, Carta del Rischio Archeologico, le Schede MOSI e le Schede di Ricognizione riportate nella documentazione reperibile nella cartella M_12.13_MAS_AS_0_VPIA. Ciò premesso, si specifica che le previsioni progettuali ricadono in un contesto in cui sono segnalati alcuni elementi di interesse storico - archeologico. La ricognizione diretta delle aree interessate dall'opera in oggetto è stata svolta il 02/04/2023. Un'analisi complessiva dei dati permette di definire tre aree di valutazione, la cui rappresentazione grafica è riportata negli allegati della VPIA (Carta del Potenziale Archeologico, Carta del Rischio Archeologico):

- Area 1:
 - POTENZIALE ALTO: collocata ad ovest del progetto, è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti che per loro natura suggeriscono un potenziale alto;
 - RISCHIO MEDIO, per la presenza di un singolo ritrovamento con potenziale alto nelle immediate vicinanze dell'opera in progetto, unitamente all'oggettiva mancanza di ritrovamenti nel corso della survey ed in seguito all'osservazione della documentazione fotografica area.
- Area 2:
 - POTENZIALE MEDIO: si colloca lungo il limitare dell'area 1, è costituita da una fascia di rispetto di circa 200 m caratterizzata da un potenziale medio.
 - RISCHIO BASSO, per la limitata presenza di ritrovamenti noti e di carattere sporadico (sito 27 e 29) nelle immediate vicinanze dell'opera in progetto.
- Area 3:
 - POTENZIALE BASSO: è interessata da un numero esiguo di siti, caratterizzata principalmente da rinvenimenti sporadici, dato che suggerisce un potenziale basso.
 - RISCHIO ALTO, per il carattere parzialmente invasivo dell'opera, che nell'area in questione prevede uno scotico superficiale di 30 cm circa e lo scavo della profondità di 3 m circa per la realizzazione dei tralicci, oltre alla vicinanza dell'opera alla Cascina Gattesca (sito 12). Il sito 12 infatti comprende alcune parti murarie di età medievale, il complesso potrebbe, quindi, suggerire un'organizzazione/frequentazione delle campagne nel corso dell'epoca medievale.

Per quanto riguarda la linea di connessione con la rete elettrica esterna, anche in questo caso occorre considerare che la soluzione indicata dal Gestore prevede la realizzazione di cavidotti interrati sotto il sedime di viabilità esistenti. Anche in questo caso il potenziale archeologico è valutato come BASSO, così come il rischio (relativo e assoluto), anch'esso valutato BASSO.

L'area di pertinenza della nuova Stazione Elettrica si svilupperà infine su terreni attualmente agricoli, in parte classificati ad uso commerciale, e la realizzazione delle infrastrutture e degli edifici di servizio presenta anch'essa un potenziale rischio archeologico. In considerazione della prossimità del sito della SE alla Cascina Gattinesca, che comprende parti murarie di età medievale, il sito ha un potenziale ALTO, che unito al carattere delle opere da realizzare ha portato ad una valutazione del rischio (assoluta e relativa) ALTO.

In relazione a quanto sopra esposto, per quanto riguarda in particolare le aree maggiormente esposte ad un possibile rischio archeologico (ed in particolare l'area della Stazione Elettrica), durante la fase operativa di realizzazione dell'intervento, al fine di prevenire qualsiasi impatto, saranno recepite ed attuate le prescrizioni che saranno formulate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Chiuso Ossola e Vercelli nell'ambito del procedimento di VIARCH che è stato opportunamente avviato la cui documentazione è riportata

in M_12.13_MAS_AS-0_VPIA.

6 LINEE ELETTRICHE: VINCOLI INTERFERITI

Per poter immettere in rete le potenze elettriche di progetto si rende necessario realizzare adeguate opere di connessione. Per ulteriori dettagli in merito alla progettazione del collegamento alla rete elettrica si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica di progetto. In questa sede è sufficiente ricordare che la prevista ipotesi di connessione prevede la realizzazione di una linea elettrica AT interrata che da ciascuna area di impianto procede in direzione Nord per connettersi alla stazione elettrica per la connessione in Comune di Brusnengo.

È rimessa all'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e D.G.R. Piemonte n. 5-3314 del 30/01/2012 l'autorizzazione delle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale ai sensi della L.R. n. 23 del 25 Aprile 1984.

Vengono di seguito discusse le potenziali interferenze che la linea di connessione potrebbe generare con i vincoli insistenti nell'ambito territoriale indagato, facendo riferimento in particolar modo alle Tavole dei Piani raffiguranti i vincoli potenzialmente interferiti.

Dalla consultazione della Tavola PR.3.B del P.R.G.C. del Comune di Masserano (cfr. successiva Figura 20) emerge che le opere di connessione procedendo interrate lungo viabilità esistenti verso Nord – Est in uscita dall'area di impianto fotovoltaico interessano le aree vincolate ai sensi dei DD. MM. 01/08/1985 (c.d. "Galassini") denominate "Aree della Baraggia Vercellese", la fascia di tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. misurata dal Rio Guarabione e, proseguendo in territorio comunale di Brusnengo, giungono alla stazione elettrica per la connessione che interessa, in Comune di Brusnengo "aree per attività commerciali e direzionali di nuovo impianto" e "aree agricole" (cfr. Figura 22) e, in minima parte, in Comune di Masserano "Ambiti agricoli" (art. 71; vedi la Figura 20).

Per quanto attiene all'interessamento dei vincoli paesaggistici precedentemente rilevato, occorre considerare che, essendo previsto l'interramento sotto strada, la realizzazione delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non genererà alcuna compromissione degli elementi paesaggistici interferiti ovvero non si determinerà un'alterazione della qualità paesaggistica dei luoghi attraversati. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017 "non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'allegato 'A' [...]; le opere di connessione interrate sono ricomprese al menzionato Allegato A, punto A.15 e, pertanto, non è necessario richiedere per le stesse Autorizzazione paesaggistica.

Per quanto riguarda la realizzazione della stazione elettrica per la connessione nella porzione ricompresa in Comune di Masserano, l'articolo di riferimento delle Norme di Piano che normano le destinazioni d'uso interessate è l'art. 71 "Ambiti agricoli".

Per quanto attiene alla realizzazione della stazione elettrica per la connessione non sono ravvisabili elementi prescrittivi di interesse ostativi per la realizzazione delle opere in esame ai sensi del già menzionato articolo 71 che tra le prescrizioni generali consente la realizzazione di opere di urbanizzazione a rete. *Come approfondito a seguito della richiesta di integrazioni sono stati effettuati opportuni approfondimenti rispetto agli attraversamenti lungo il percorso previsto per il cavidotto, con una prima campagna di rilievi a maggio 2023 riportati nell'elaborato M_3.4_MAS_DO_1_Planimetrie sottoservizi esistenti e interferenze e nella Relazione tecnica (M_3.1_MAS_DO_1_Relazione Tecnica - Illustrativa). Per quanto riguarda l'interferenza del cavidotto con il progetto per la realizzazione della Pedemontana, come si evince dalla tavola M_13_MAS_ECO_1 - Punto 2.3 - Interferenze con la Pedemontana, l'eventuale interferenza sarà gestita in fase di autorizzazione e successiva progettazione esecutiva, in base allo stato di avanzamento della Pedemontana. Il cavidotto non interseca il futuro cavidotto previsto per la Pedemontana. Si precisa che il posizionamento della futura SE 132/36 kV non interferisce con il tracciato della Pedemontana. Al fine di non compromettere i corpi idrici esistenti sono state individuate soluzioni in staffaggio, ma se ritenuto opportuno si potrà anche considerare di effettuare attraversamenti in TOC.*

Dalla consultazione della "Carta dei vincoli" del P.R.G.I. di Brusnengo, Comune interessato dal passaggio della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale e dall'ubicazione della stazione elettrica, si evince che le opere seguiranno all'interno del sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda" la Strada per Rovasenda (vedi anche la precedente Figura 18) seguendo la quale sono intercettati i seguenti vincoli (cfr. Figura 21) che riporta uno stralcio della citata "Carta dei vincoli" di P.R.G.I.):

- Vincolo ambientale – Aree boscate ex art. 142, c. 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;
- Vincolo SIC – Baraggia di Rovasenda;
- Vincolo urbanistico relativo alla fascia di rispetto, pari a 100 m, misurata dal Rio Guardabione;
- Vincolo idraulico ex art. 96 del R.D. 523/1904 in corrispondenza del Rio Guarabione, del Riale Derbognetta e del Rio Derbogna;
- Vincolo ambientale – Fascia di tutela di 150 m misurata dal Rio Guarabione e definita ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c).

Dalla consultazione della già menzionata "Carta dei vincoli" del P.R.G.I. di Brusnengo si evince che la stazione elettrica non interferisce con alcuna tipologia di vincolo. Occorre tuttavia rilevare che dalla consultazione della Tavola P2 del P.P.R. Piemonte (cfr. successiva Figura 20) emerge l'interessamento di un'area boschiva esistente all'interno dell'area di ubicazione della stazione elettrica. Si rileva al riguardo che è stato condotto un sopralluogo a cura di un tecnico forestale abilitato; detto sopralluogo ha consentito di ascrivere il bosco di cui trattasi a robinieto e di definire la compensazione dovuta per la trasformazione di suddetta area come di tipo monetario, secondo quanto stabilito dalla L.R. Piemonte 4/2009 (art. 19, c. 6). Si evidenzia, altresì, che è stata redatta apposita Relazione forestale a cui si rimanda per qualsivoglia tipologia di approfondimento.

Rispetto ai vincoli intercettati, occorre ribadire quanto precedentemente discusso ovvero che la realizzazione delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non genererà alcuna compromissione degli elementi paesaggistici interferiti in quanto non si determinerà un'alterazione della qualità paesaggistica dei luoghi attraversati essendo previsto l'interramento sotto strada esistente e in ogni caso non prevista la realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano campagna. Inoltre, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017 "non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'allegato 'A' [...]; le opere di connessione interrato sono ricomprese al menzionato Allegato A, punto A.15 e, pertanto, non è necessario richiedere per le stesse Autorizzazione paesaggistica. Al riguardo si specifica che le opere di connessione non prevedono la realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano campagna; quando non interrato lungo la viabilità esistente ed in particolare negli attraversamenti di corsi d'acqua il cavidotto bypasserà in canaletta agganciata ad infrastrutture esistenti qualora l'attraversamento in TOC non risultasse fattibile.

A tal proposito con riferimento alle condizioni ambientali della Regione Piemonte REGIONE PIEMONTE- (m amte.MiTE. REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0025288.22-02-2023) n cui si evidenzia:

Regione Piemonte-CONDIZIONE AMBIENTALE 1 "Sia il progetto del campo fotovoltaico, sia il tracciato del cavidotto di collegamento tra il campo fotovoltaico e la stazione elettrica di trasformazione interferiscono con la rete irrigua consortile. Al riguardo, si rende necessario che il Consorzio gestore dell'area verifichi l'assenza di criticità che potrebbero compromettere il sistema irriguo, od eventualmente definisca con il Proponente degli interventi per l'adeguamento del reticolo irriguo atti ad assicurare sia la funzionalità del reticolo, sia la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente e in sicurezza."

All'interno del campo sono presenti dei canali artificiali che verranno integralmente preservati, rispettando le relative fasce di rispetto ove queste risultino presenti.

Il dettaglio relativo alle modalità di posa ed installazione del cavidotto in corrispondenza dell'attraversamento dei corpi idrici preesistenti, al fine di risolvere eventuali interferenze, è riportato all'interno nella revisione dell'elaborato M_3.4_MAS_DO_1 "Planimetrie sottoservizi esistenti e interferenze" e nel nuovo elaborato M_3.4.1_MAS_DO_0_Planimetrie sottoservizi esistenti e interferenze cavidotto. Gli interventi, così definiti prevedono tutte le opportune misure atte ad evitare impatti di qualunque natura sull'integrità sui corsi d'acqua.

Sono stati effettuati opportuni approfondimenti, con una prima campagna di rilievi a maggio 2023 (Figura 19). Nell'elaborato M_3.4.1_Planimetria sottoservizi esistenti e interferenze cavidotto sono state riportate le soluzioni proposte per i principali tipi di attraversamenti relativi ai canali consortili identificati nel tragitto, che al momento prevedono la realizzazione dello staffaggio.

La soluzione definitiva per i canali irrigui, così come per tutte le altre eventuali interferenze verrà debitamente concordata e progettata con il Consorzio e con i relativi Enti competenti, durante la procedura di autorizzazione unica. Si sottolinea inoltre, come indicato anche nell'analisi degli impatti (rif. Capitolo 5 -Valutazione delle eventuali sinergie di impatto dovute al cumulo con altri progetti analoghi dell'elaborato M_11.4) che per il tratto del cavidotto che interessa la SP 318, si prevede, in caso di buon fine della procedura ambientale e del procedimento autorizzativo, di effettuare e programmare i lavori in coordinamento con la società REN 192.

L'attraversamento dei canali interni all'impianto sia a livello di dorsale a 36 kV che di connessioni BT tra i combiner box e le Power Station sarà realizzato tramite spingitubo oppure Trivellazione Orizzontale Controllata e, in ogni caso, mediante tecniche che non prevedono interventi all'interno dei suddetti canali.

Durante tale citata campagna sono stati effettuati anche i rilievi relativi all'attraversamento del Rio Guarabione (Figura 19) in risposta all'approfondimento richiesto nella nota della Regione Piemonte e dell'ente ENTE G.A.P. TICINO E LAGO MAGGIORE (nella nota Mite Registro Ufficiale ingresso 0017031 del 06/02/2023):

Regione Piemonte INTEGRAZIONE PROGETTUALE 3; ENTE G.A.P. TICINO E LAGO MAGGIORE- PUNTO 9 "Si richiede definire le modalità con cui sarà effettuata la posa del cavidotto interrato relativo alla linea elettrica che si prevede di realizzare in corrispondenza dell'attraversamento

dei tratti del Rio Guarabione e di un vicino cavo irriguo presenti all' interno della ZSC "Baraggia di Rovasenda" lungo la SP 317 e la SP 318, prevedendo all'occorrenza opportune misure di mitigazione".

Sono stati effettuati opportuni approfondimenti rispetto agli attraversamenti lungo il percorso previsto per il cavidotto e previste le modalità di attraversamento atte a non compromettere l'integrità del corso d'acqua. Anche per questo attraversamento si è previsto, come illustrato nel citato M_3.4.1_Planimetria sottoservizi esistenti e interferenze cavidotto, un attraversamento in staffaggio. Tale proposta deriva anche dalla considerazione che la tecnica di attraversamento in TOC in questo caso arrecherebbe maggiore disturbo in fase di cantiere.




Figura 19- Interferenze Opere di Rete: attraversamenti con i corsi d'acqua rilevati nel maggio 2023.

Con riferimento all'attraversamento del Sito Rete Natura 2000 si rileva che è stato redatto apposito "Studio di Incidenza" a cui si rimanda per ulteriori necessità di approfondimento; in questa sede si evidenzia che l'interramento delle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale consente di escludere potenziali effetti di incidenza sul Sito Rete Natura 2000 indagato.




Figura 20- Stralcio Tavola PR.3.B del P.R.G.C. di Masserano; la linea tratteggiata di colore rosso indica la linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale nel progetto (area di impianto presentato in prima istanza in blu, mentre la linea verde indica l'area recintata relativa alla riprogettazione). Il poligono magenta indica l'impronta della stazione elettrica per la connessione.



Figura 21- Estratto (fuori scala) della Tav. P2 del P.P.R. Piemonte (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it); la campitura viola indica il sedime della stazione elettrica, la campitura verde le aree boschive soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.




Figura 22 - Stralcio "Carta dei vincoli" (V1A e V1B) del P.R.G.I. di Brusnengo; la linea tratteggiata di colore rosso indica la linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale nel progetto (area di impianto presentato in prima istanza in blu, mentre la linea verde indica l'area recintata relativa alla riprogettazione). Il poligono magenta indica l'impronta della stazione elettrica per la connessione.


Per quanto fin qui argomentato sono ritenute compatibili le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico in progetto non emergendo dalla discussione vincolistica elementi ostativi alla loro realizzazione.

Legenda

- Area recintata
- Area catastale
- Perimetro analisi aree idonee (Buffer 1000 m dell'area catastale)
- Insediamiento produttivo D1 (da PRGC Comune di Masserano)
- Buffer 500 m da Insediamento produttivo (Area idonea ai sensi dell' Art.20,comma 8 ,lett.c-ter del D.Lgs.n.199/2021)



**Piano paesaggistico Regionale (PPR) - Regione Piemonte
Tav.P2 (beni paesaggistici)**


- Confini comunali ISTAT
- Bene_ex_L_1497_39_punti
- Lettera_h_usi_civici
- Lettera_e_ghiacciai
- alberi_monumentali
- Bene_ex_L_1497_39_linee
- lettera_f_parchi
- Bene_ex_L_1497_39_poligoni
- Bene_ex_DDMM_1_8_1985
- bene_ex_dlgs_42_2004_artt_138-141
- Lettera_m_zone_archeologiche
- lettera_d_montagna
- laghiP2
- lettera_c_corpi_idrici
- lettera_c_fasce_fluviali
- Lettera_b_fasce_laghi
- ferrovie_mar2010
- strade_principali_mar2010
- Lettera_e_circhi_glaciali



Legenda

- Area recintata
- Area catastale
- Perimetro analisi aree idonee (Buffer 1000 m dell'area catastale)
- Insedimento produttivo D1 (da PRGC Comune di Masserano)
- Buffer 500 m da Insediamento produttivo (Area idonea ai sensi dell' Art.20, comma 8 ,lett.c-ter del D.Lgs.n.199/2021)






LEGENDA

-  Area recintata -Emissione
-  Area recintata -INTEGRAZIONI

LEGENDA VINCOLI

-  FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI (m 150,00 - comma 1 lettera c dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004)
-  AREE VINCOLATE DAI DD.MM. 01/08/1985 "GALASSINI" Area della Baraggia Vercellese
-  AREE INCLUSE NEL SIC IT 1120004 "BARAGGIA DI ROVAENDA" (sito di interesse comunitativo)
-  PERIMETRO DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "LE BARAGGE"
-  AREE INCLUSE NEL SIR IT 1130008 "RIVE ROSSE BIELLESI" (sito di interesse Regionale)
-  FASCIA DI RISPETTO DELL'INVASO ARTIFICIALE SUL TORRENTE OSTOLA (m 200,00 - art. 29 L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii.)
-  TERRITORIO INTERESSATO DAL "VINCOLO IDROGEOLOGICO" DI CUI AL REGGIO DECRETO 30/12/1923 n. 3267 e ss.mm. ed ii.
-  PORZIONI ESCLUSE DAL VINCOLO
-  CONCESSIONI MINERARIE
-  CORRIDOI ECOLOGICI
-  AMBITI AGRICOLI - E2 - RISAIE
-  AMBITI AGRICOLI - E3 - VIGNETI - MISTO VIGNETO FRUTTETO
-  CASCINE CON PERMANENZE DI ORIGINE RURALE
-  RESIDENZE IN AMBITO RURALE
-  AMBITO RURALE - E4 - ARBUSTETI - CESPUGLIETI - BRUGHIERE
-  AMBITI FORESTALI - E5 - BOSCHI DI LATIFOGGIE - MISTI LATIFOGGIE E CONIFERE

PROVINCIA DI BIELLA
 COMUNE DI MASSERANO

COMITENTE
 REN 190 S.R.L.


PROGETTO
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA
 SOLARE DEL PRINCIPE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

TAVOLA	NOME	TIPO
3.5.1	Stralcio Tav. PR.3.B e C_PRGC Masserano	planimetria SCALA 1:5.000

CODIFICA 837SA012 COMMESSA 1837

03				
02				
01	31/07/2023	E. Q. Esposito	E. Santoro	(Integrazioni)
00	05/2022	A. Sebastino	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV.	DESCRIZIONE




LEGENDA

- Area recintata -Emissione
- Area recintata -INTEGRAZIONI

CLASSE	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
I	pericolosità geomorfologica ridotta o assente aree prive di limitazione all'utilizzo urbanistico
II	pericolosità geomorfologica moderata aree idonee all' utilizzo urbanistico con adozione di limitati accorgimenti tecnici
IIIA	aree non edificate o con edifici isolati pericolosità geomorfologica elevata
IIIB4	aree edificate aree nelle quali l'utilizzo urbanistico non è consentito o legato ad interventi di riassetto territoriale

- DINAMICA TORRENTIZIA**
- EeL - Lineare molto elevata
 - EeA - Area molto elevata
 - AMBITI AGRICOLI - E2 - RISAE
 - AMBITI AGRICOLI - E3 - VIGNETI - MISTO VIGNETO FRUTTETO
 - CASINE CON PERMANENZE DI ORIGINE RURALE
 - RESIDENZE IN AMBITO RURALE
 - AMBITO RURALE - E4 - ARBUSTIETI - CESPUGLIETI - BRUGHIERE
 - AMBITI FORESTALI - E5 - BOSCHI DI LATIFOGGIE - MISTI LATIFOGGIE E CONIFERE

PROVINCIA DI BIELLA		
COMUNE DI MASSERANO		
CONTRATTORE REN 190 S.R.L.		
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE		
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		
TAVOLA	NOME	TIPO
3.5.2	Stralcio Tav. PR2 B e	planimetria
	C_PRGC Masserano	SCALA 1:5.000
CODIFICA	8 3 7 S I A 0 1 2	COMMESSA 1837
03		
02		
01	01/07/2022 E.G. Forni	E. Santoro Integratori
00	05/2022 A. Sabatino	G. Neri Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE APPROV. DESCRIZIONE



LEGENDA

- Area recintata -Emissione
- Area recintata -INTEGRAZIONI
- VIABILITÀ ESISTENTE
- VIABILITÀ IN PROGETTO
- AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
- AMBITI DI ORIGINE STORICA
- INSEDIAMENTI ESISTENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
- INSEDIAMENTI NUOVI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
- INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA
- INSEDIAMENTI A PRODUTTIVI CON POSSIBILITA' DI RICONVERSIONE
- AMBITI CONSOLIDATI DI INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
- INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE TERZIARIA
- IMPIANTI URBANI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
- PARCHI PRIVATI
- SITO EX DISCARICA
- CAVE AUTORIZZATE IN ATTIVITA'
- FASCE DI RISPETTO
- AREE AGRICOLE
- AREE BOSCADE
- AREE DI TUTELA AMBIENTALE
- PERIMETRO UNITA' DI RISPETTO PAESAGGISTICO

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MASSERANO

COMMITTENTE
REN 190 S.R.L.


PROGETTO
**IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA
SOLARE DEL PRINCIPE**

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

TAVOLA	NOME	TIPO
3.5.3	Stralcio Tav. PR6_PRGC Masserano	planimetria
		SCALA 1:10.000

CODIFICA	8 3 7 S 1 A 0 1 2	COMMESSA	1837
----------	-------------------	----------	------

03			2
02			
01	31/07/2023	E.G.Forni	E. Santoro Integrazioni
00	05/2022	A. Sabatino	G. Neri Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV. DESCRIZIONE



LEGENDA

- Area recintata -Emissione
- Area recintata -INTEGRAZIONI
- AREE TUTELA NATURALISTICA

PROVINCIA DI BIELLA			
COMUNE DI MASSERANO			
COMMITTENTE REN 190 S.R.L.			
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE			
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO			
TAVOLA	NOME	TIPO	
3.5.4	Stralcio Tav. PR7_PRGC Masserano	planimetria	
		SCALA 1:10.000	
CODIFICA	1 8 3 7 S I A 0 1 2	COMMESSA	1837
03			
02			
01	31/07/2023	E.G.Forni	E. Santoro Integrazioni
00	05/2022	A. Sabatino	G. Neri Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV. DESCRIZIONE



Renergetica S.p.A.

Salita di Santa Caterina 2/1
16123 – Genova
ITALY

Ph. +39 010 6422384
Mail: info@renergetica.com
Pec: renergetica@legalmail.it

C.F. e P.IVA 01825990995
Cap. Soc. € 1.108.236,66 i.v.
www.renergetica.com